



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
**COMITATO REGIONALE
CAMPANIA**

via G. Porzio, 42 Centro Direzionale – Isola G2 – 80142 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470 – 282234

Sito Internet: www.figc-campania.it
e-mail: info@figc-campania.it



Stagione Sportiva 2016/2017

Comunicato Ufficiale n. 25 del 15 settembre 2016

TRASFERIMENTO UFFICI DEL C.R. CAMPANIA – L.N.D.

Con decorrenza 8 agosto 2016, gli Uffici del C.R. Campania – L.N.D. – F.I.G.C. si sono trasferiti presso il "Centro Direzionale" di Napoli, in via G. Porzio, 42 – isola G2 – CAP 80143.

I numeri di telefono e fax per contattare gli **UFFICI DEL C.R. CAMPANIA** sono i consueti:

TELEFONO: 081 5537216
FAX: 081 5544470.

Di seguito, si indicano, gli orari di ricevimento del pubblico:

MARTEDÌ: dalle ORE 15.00 alle ORE 18.00
GIOVEDÌ: dalle ORE 15.00 alle ORE 18.00.

Nella sede di via Strettola Sant'Anna alle Paludi, 115 restano gli Uffici del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, del Calcio a Cinque, del Calcio Femminile, dell'Attività Ricreativa e della Delegazione Provinciale di Napoli.

I numeri di telefono e fax per contattare gli Uffici di Strettola Sant'Anna alle paludi sono i seguenti:

SETTORE PER L'ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA:

TELEFONO: 081 2449030
FAX: 081 2449021.

CALCIO A CINQUE:

TELEFONO: 081 2449020
081 2449021.

CALCIO FEMMINILE:

TELEFONO: 081 288188
081 2449021.

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI:

TELEFONO: 081 288188
FAX: 081 2449023.

Per inoltrare istanze o reclami agli **UFFICI DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA TERRITORIALE** utilizzare esclusivamente il seguente numero di fax:

FAX: 081 2449022.

* * * * *

OBBLIGO DELL'USO DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI CORSI DI FORMAZIONE

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. A seguito delle proroghe del termine previsto per dotarsi di defibrillatori (dal 20 Gennaio 2016 al 20 Luglio 2016 e successivamente al 23 novembre 2016), disposta dal Ministro della Salute, **le Società devono dotarsi, entro il 30 novembre 2016, del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente concludere l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.**

In tale ottica, il C.R. Campania, in collaborazione con il "CONI Scuola Regionale dello Sport in Campania" e con il Comitato Regionale CONI della Campania, ha previsto di organizzare dei Corsi di Formazione per l'uso dei defibrillatori semiautomatici.

Le Società che intendano presentare domanda di partecipazione al Corso di cui innanzi **devono preventivamente comunicare la loro intenzione al C.R. Campania, a mezzo fax al numero 081 / 2449021**, al fine di dell'attivazione del Corso medesimo.

Sul prossimo Comunicato Ufficiale saranno comunicate le modalità di svolgimento e la quota d'iscrizione per la partecipazione al Corso, che avrà inizio appena raggiunto il numero minimo di 24 unità.

* * * * *

CORSI PER DIRIGENTI SPORTIVI 2016/2017

Il C.R. Campania – L.N.D. indice ed organizza, per la corrente stagione sportiva 2016/2017, i **Corsi per Dirigenti Sportivi**.

Sui prossimi Comunicati Ufficiali sarà pubblicato il Regolamento ed il calendario del primo Corso. In via di previsione essi si terranno presso gli Atenei: Federico II, di Napoli; Università del Sannio, di Benevento; Università di Salerno e presso il Salone C.O.N.I. di Caserta.

* * * * *

ISCRIZIONE AL CAMPIONATO REGIONALE 2016/2017 DI PRIMA CATEGORIA – REGOLARIZZAZIONE ENTRO IL 22 SETTEMBRE

Oggi, giovedì 15 settembre 2016, scade il termine ordinatorio per le iscrizioni al Campionato Regionale 2016/2017 di Prima Categoria. Alle società, che non avranno adempiuto, entro il termine ordinatorio di oggi, giovedì 15 settembre 2016, a tutte le prescrizioni, il C.R. Campania comunicherà, ai recapiti ufficiali delle società medesime, le prescrizioni non adempite, che dovranno essere rispettate ed assolte, senza alcuna possibilità di ulteriore rinvio e con tutte le eventuali conseguenze, previste dalla vigente normativa in ordine alla mancata iscrizione al campionato di competenza, entro e non oltre le ore 18,00 di giovedì 22 settembre.

* * * * *

COPPA CAMPANIA 2016/2017 PER SOCIETÀ DI PRIMA CATEGORIA

Il C.R. Campania – L.N.D. organizza, per la stagione sportiva 2016/2017, la manifestazione di seguito indicata:

COPPA CAMPANIA DI PRIMA CATEGORIA

Essa è riservata alle società che regolarizzeranno l'iscrizione al Campionato Campano di Prima Categoria 2016/2017 entro giovedì 22 settembre 2016, comprese le società che saranno ammesse / riammesse al Campionato medesimo.

* * * * *

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegato al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituisce parte integrante, si pubblica il **Comunicato Ufficiale n. 13/TFN del 14 settembre 2016**, della F.I.G.C., relativo all'**inibizione di 18 mesi ed ammenda di euro 5000**, all'ex **Presidente del C.R. Campania L.N.D., Vincenzo Pastore**.

* * * * *

DOMANDE DI AMMISSIONE O RIAMMISSIONE ALLA CATEGORIA SUPERIORE – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

Le **Società** che intendano presentare domanda di ammissione o riammissione alla categoria superiore **devono preventivamente comunicare la loro intenzione al C.R. Campania, a mezzo fax al numero 081 / 2449021**, al fine di far attivare le procedure che consentiranno loro l'iscrizione dall'area riservata della propria pagina web.

* * * * *

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE DI AMMISSIONE O RIAMMISSIONE ALLA CATEGORIA SUPERIORE – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

CAMPIONATO	TERMINE ISCRIZIONE	IMPORTO
SECONDA CATEGORIA	GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE 2016	€ 1.970,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.16)
IMPORTO TERZA CATEGORIA: € 1.070,00 + DIFFERENZA: € 900,00		

* * * * *

CALENDARI DEL CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 2016/2017

Su apposito Comunicato Ufficiale, in data odierna sono stati pubblicati i calendari del Campionato Regionale di Calcio a Cinque Serie C2 2016/2017.

* * * * *

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2016/2017 **(potranno effettuarsi solo con procedura *on-line*)**

Come da delibera del Commissario Straordinario del C.R. Campania, dott. Cosimo Sibilia, GLI IMPORTI DELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 SONO STATI RIDOTTI NELLA MISURA DEL 10% RISPETTO ALLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016.

CAMPIONATO	TERMINE ISCRIZIONE	IMPORTO
PRIMA CATEGORIA	GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE 2016	€ 2.810,00 + € 81,00 x n. calciatori al 30.6.16)
SECONDA CATEGORIA	GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE 2016	€ 1.970,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.16)
JUNIORES REGIONALE	GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE 2016	€ 870,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.16)
TERZA CATEGORIA	GIOVEDÌ 6 OTTOBRE 2016	€ 1.070,00 + € 81,00 x n. calciatori al 30.6.16)
TERZA CATEGORIA "RISERVE"	GIOVEDÌ 6 OTTOBRE 2016	€ 760,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.16)
TERZA CATEGORIA – UNDER 18	GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE 2016	€ 1.000,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.16)
CALCIO FEMMINILE – SERIE C1	GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 2016	€ 1.020,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.16)
CALCIO FEMMINILE – SERIE C2	GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 2016	€ 1.020,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.16)
CALCIO A CINQUE – SERIE D	GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 2016	€ 1.160,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.16)
CALCIO A CINQUE UNDER 18 Maschile	GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 2016	€ 640,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.16)
CALCIO A CINQUE JUNIORES Maschile	GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 2016	€ 430,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.16)
CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C	GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 2016	€ 980,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.16)
CALCIO A CINQUE UNDER 18 Femminile	GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 2016	€ 640,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.16)
CALCIO A CINQUE JUNIORES Femminile	GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 2016	€ 430,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.16)
ATTIVITÀ AMATORI	GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 2016	€ 1.660,00

* * * * *

INIZIO DEI CAMPIONATI E DELLA COPPA ITALIA

Si riepilogano, di seguito, le date **aggiornate** di inizio dell'attività e dei Campionati organizzati dal C.R. Campania per la stagione sportiva 2016/2017:

PRIMA CATEGORIA	8 – 9 OTTOBRE 2016
SECONDA CATEGORIA	15 – 16 OTTOBRE 2016
JUNIORES REGIONALE e /o ATTIVITÀ MISTA	1 – 2 – 3 OTTOBRE 2016
TERZA CATEGORIA – UNDER 21	8 – 9 OTTOBRE 2016
TERZA CATEGORIA – UNDER 20	8 – 9 OTTOBRE 2016
TERZA CATEGORIA – UNDER 18	1 – 2 – 3 OTTOBRE 2016
TERZA CATEGORIA	8 – 9 OTTOBRE 2016
JUNIORES PROVINCIALE	7 – 8 – 9 SETTEMBRE 2016
COPPA ITALIA – ECCELLENZA / PROMOZIONE	3 – 4 SETTEMBRE 2016
CALCIO FEMMINILE	8 – 9 OTTOBRE 2016
COPPA CAMPANIA FEMMINILE	24 – 25 SETTEMBRE 2016
CALCIO A 5 SERIE C2	8 OTTOBRE 2016
CALCIO A 5 SERIE D	22 – 23 OTTOBRE 2016
CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C1 E C2	22 – 23 OTTOBRE 2016
CALCIO A 5 JUNIORES	16 – 17 OTTOBRE 2016
COPPA ITALIA DI CALCIO A 5	3 SETTEMBRE 2016
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 “C2”	17 SETTEMBRE 2016
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 “D”	DA DEFINIRE
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 FEMM.	DA DEFINIRE
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 JUN.	DA DEFINIRE
ATTIVITÀ AMATORI	1 OTTOBRE 2016
COPPA CAMPANIA AMATORI	DA DEFINIRE

* * * * *

COPPA CAMPANIA DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 2016/2017 **INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE**

Di seguito si pubblica un'integrazione del Regolamento della manifestazione, pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale

La società vincitrice della Coppa Campania di Calcio a Cinque Serie C2 2016/2017, accederà di diritto alle semifinali dei play-off 2016/2017 di Calcio a Cinque Serie C2, validi per l'ammissione al Campionato di Calcio a Cinque Serie C1 della stagione 2017/2018.

Essa sarà inquadrata nei play-off del Campionato di Calcio a Cinque Serie C2 2016/2017, come quarta classificata (dopo le tre vincitrici dei play-off di ognuno dei tre gironi) e, pertanto, disputerà uno od entrambi gli incontri fuori casa, con i diritti assegnati alle società che disputano l'incontro fuori casa.

Nel caso in cui la vincitrice della Coppa Campania di Calcio a Cinque Serie C2 2016/2017, risultasse anche vincitrice del proprio girone ed avrebbe, quindi, già acquisito la promozione al Campionato di Calcio a Cinque Serie C1 della stagione 2017/2018, parteciperà alle semifinali dei play-off finali **la società sconfitta nella finale di Coppa Campania di Calcio a Cinque Serie C2 2016/2017.**

Se entrambe le due finaliste della Campania di Calcio a Cinque Serie C2 2016/2017 avessero, già acquisito la promozione al Campionato di Calcio a Cinque Serie C1 della stagione 2017/2018 (quali vincitrici del proprio girone), nessuna società sarà ammessa ai play-off 2016/2017 di Calcio a Cinque Serie C2, i quali saranno disputati si disputeranno con i criteri in vigore nelle precedenti stagioni sportive.

Nell'ipotesi che la società vincitrice della Coppa Campania 2016/2017 di Calcio a Cinque Serie C2, risultasse qualificata ai play-off, per posizione in classifica acquisita al termine della stagione 2016/2017, essa accederà direttamente alle semifinali dei play-off, con le stesse modalità innanzi indicate ed al suo posto, nella griglia iniziale dei play-off, subentrerà la società sesta classificata nel relativo girone.

Il criterio di cui al precedente paragrafo, sarà applicato eventualmente anche alla società perdente la finale di Coppa Campania 2016/2017 di Calcio a Cinque Serie C2, nel caso in cui la vincitrice della Coppa medesima risultasse anche prima classificata nel proprio girone del Campionato 2016/2017 di Calcio a Cinque Serie C2.

* * * * *

CONSEGNA DEI MODELLI DI TESSERAMENTO E/O TRASFERIMENTO CALCIATORI PRESSO IL C.R. CAMPANIA DAL 2 AL 16 SETTEMBRE 2016

Come preannunciato sul C.U. n. 1 del 3 luglio u.s., pag. 90, si pubblica, di seguito, il prospetto dei giorni e degli orari a disposizione delle società per la consegna dei modelli di cui all'epigrafe.

GIOVEDÌ 8 e 15 settembre	dalle ore 15.00	alle ore 18.00
MARTEDÌ 13 settembre	dalle ore 15.00	alle ore 18.00
VENERDÌ 9 settembre	dalle ore 09.00	alle ore 12.00 (*)
VENERDÌ 16 settembre	dalle ore 15.00	alle ore 19.00 (*)

(*) L'apertura al pubblico è consentita esclusivamente per la consegna dei moduli, di cui all'epigrafe.

* * * * *

CONSEGNA DEI MODELLI DI TRASFERIMENTO CALCIATORI PRESSO LE DELEGAZIONI PROVINCIALI DALL'8 AL 16 SETTEMBRE 2016

Come preannunciato sul C.U. n. 1 del 1° luglio u.s., pag. 93, da giovedì 8 settembre, **fino alle ore 19.00 di venerdì 16 settembre 2016** (orario di chiusura, disposto dal Consiglio Federale, come dal Comunicato Ufficiale n. 363/A del 24 aprile u.s. della F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 1 di questo C.R.), sarà consentito il deposito delle liste di trasferimento **anche presso le Delegazioni Provinciali** di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno.

Si pubblica, di seguito, il prospetto dei giorni e degli orari a disposizione delle società per la consegna dei modelli di cui all'epigrafe.

AVELLINO:

LUNEDÌ – MARTEDÌ – GIOVEDÌ – VENERDÌ (^):
dalle ore 17.00 alle ore 19.00

BENEVENTO:

LUNEDÌ – MARTEDÌ – GIOVEDÌ – VENERDÌ (^):
dalle ore 17.00 alle ore 19.00

CASERTA:

LUNEDÌ – MARTEDÌ – GIOVEDÌ – VENERDÌ (^):
dalle ore 17.00 alle ore 19.00

SALERNO:

LUNEDÌ – MARTEDÌ – GIOVEDÌ – VENERDÌ (^):
dalle ore 17.00 alle ore 19.00

(^) In tutte le Delegazioni Provinciali, **VENERDÌ 16 SETTEMBRE** sarà consentito il deposito delle liste esclusivamente dalle ore 17.00 alle ore 19.00. L'apertura al pubblico è consentita esclusivamente per la consegna dei moduli, di cui all'epigrafe.

NOTA BENE: Come più volte richiamato, presso le Delegazioni Provinciali sopra indicate non è consentita la consegna delle richieste di tesseramento e/o aggiornamento.

* * * * *

AUTORIZZAZIONI EX ART. 34 N.O.I.F.

Il Commissario Straordinario del C.R. Campania, vista l'istanza prodotta, valutata la documentazione esibita, ha espresso parere favorevole e concesso la relativa autorizzazione ex art. 34, comma 3, N.O.I.F., con decorrenza **dalla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale (ferma restando la responsabilità esclusiva delle rispettive società, come di seguito indicate, in ordine alla titolarità effettiva del tesseramento)**, per i seguenti calciatori o calciatrici:

Società	Cognome	Nome	Data di Nascita	Scadenza Aut .ne
FUTSAL COAST	MAINOLFI	GIUSEPPE	10.01.2001	18.11.2016

* * * * *

AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE

Il C.R. Campania ha autorizzato, in via provvisoria, per le giornate di gara del Campionato dell'11 settembre 2016 e delle fasi regionali di Coppa Italia Dilettanti e di Coppa Italia di Calcio a Cinque del 14 settembre prossimo, la disputa delle gare sui campi sportivi di seguito indicati:

Aurunci	Vitulazio;
Gladiator 1924	Villa Literno;
Artemisium	"L. Durante" – Savignano Irpino.

* * * * *

CAMPIONATO DI ECCELLENZA OBBLIGO DI PRESENZA DEL MEDICO SOCIALE O, IN ALTERNATIVA (PER LE SOCIETÀ OSPITANTI), PRESENZA DI UN'AMBULANZA A BORDO CAMPO

Alle società ospitanti dei Campionati regionali di Eccellenza è fatto obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. In alternativa, alle società ospitanti dei Campionati regionali di Eccellenza è fatto obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza. L'inosservanza di uno di tali obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione dell'ammenda (disposta in € 100,00) di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

* * * * *

PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DELLE VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE E DELLE DISPOSIZIONI DI DISPUTA DELLE GARE A PORTE CHIUSE

Il C.R. Campania, preso atto che, in analogia alle passate stagioni sportive, per motivi di Ordine Pubblico, alcune gare sono oggetto di provvedimenti, da parte degli Organi di Polizia (ad esempio, con l'obbligo di disputa **a porte chiuse** o **in assenza di pubblico**), che non di rado vengono notificati a questo C.R. dopo la pubblicazione (che, in via ordinaria, coincide con il giovedì) del Comunicato Ufficiale del programma ufficiale settimanale delle gare, dispone quanto segue:

1. che i provvedimenti in argomento siano pubblicati sul **Sito Internet** del C.R. Campania entro le ore 20 del giorno successivo a quello di pubblicazione del programma ufficiale settimanale delle gare;

2. che la pubblicazione sul **Sito Internet** abbia valore di **comunicazione ufficiale**.

Nella stessa sezione del *Sito Internet* saranno pubblicate – anch'esse con valore di **comunicazione ufficiale** – le variazioni, eventualmente intervenute successivamente alla pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, modificative del programma ufficiale settimanale delle gare.

Nell'ipotesi di pubblicazione, nel giorno del venerdì, del Comunicato Ufficiale in ordine al programma ufficiale settimanale delle gare, le prescrizioni di cui ai capoversi precedenti troveranno attuazione, nel *Sito Internet* del C.R. Campania, sempre con valore di **comunicazione ufficiale**, entro le **ore 12.00 del sabato**.

In relazione alle prescrizioni enunciate in questo paragrafo, in una qualsiasi ipotesi di non perfetto funzionamento del *Sito Internet* del C.R. Campania, avranno valore ufficiale le comunicazioni telefoniche, di cui al C.U. n. 1 del 1° luglio 2016, pag. 105 (paragrafo "**Variazioni campi ed orari / Nullità delle richieste di inversione di campo**").

* * * * *

VARIAZIONI DEFINITIVE

Le presenti comunicazioni annullano e sostituiscono a tutti gli effetti, con decorrenza dal giorno successivo alla data di pubblicazione di questo C.U., sia le indicazioni, di cui ai Comunicati Ufficiali dei rispettivi calendari, sia quelle eventualmente pubblicate successivamente, in ordine alle seguenti società:

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

GIRONE "A"

VIRTUS VOLLA "P. BORSELLINO" – VOLLA DOMENICA 10.30

CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE C1

GIRONE "A"

STREGONI FIVE SOCCER "Pala Valentina Ferrara" – BENEVENTO SABATO 15.00

* * * * *

Modifiche al programma gare del 17 – 18 Settembre 2016

Si pubblica, di seguito, il calendario completo delle gare in programma nei giorni di cui all'epigrafe, con il prospetto dei campi di giuoco, orari e giorni, come segue:

- seconda giornata dei Campionati di Eccellenza, Promozione e Calcio a 5 Serie C1;
- primo turno della fase regionale della Coppa Campania di Calcio a Cinque Serie C2 2016/2017, pubblicata nell'apposito paragrafo (in programma **sabato 17 settembre p.v.**);

Tutte le gare innanzi elencate si disputeranno **domenica 18 settembre p.v.**, ad eccezione di quelle, a margine delle quali è stata apposta l'indicazione **SAB**, da leggere **sabato 17 settembre p.v.**

Le gare che, rispetto ai calendari pubblicati sui Comunicati Ufficiali precedenti, hanno subito variazioni (di campo di gioco e/o orario e/o giorno) sono state **evidenziate in neretto**.

L'elencazione, di seguito pubblicata, ha valore di **comunicazione ufficiale**.

Eventuali, ulteriori avvisi (ad esempio, a mezzo telegramma), che questo Comitato Regionale potrà indirizzare alle società interessate alle variazioni, sono assolutamente facoltativi.

ORARIO FEDERALE
ORE 15.30

PROGRAMMA GARE DEL 17 – 18 SETTEMBRE 2016

ECCELLENZA

GIRONE A – 2ª Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
AURUNCI	NEAPOLIS	A	18/09/2016 11:00	COMUNALE	VITULAZIO	
BARANO CALCIO	MONDRAGONE	A	17/09/2016 15:30	DON L. DI IORIO	BARANO D'ISCHIA	VIA PIANO
CASALNUOVO CALCIO	ATLETICO CASALNUOVO	A	17/09/2016 15:30	D. IORIO	CASALNUOVO	VIALE DEI LIGUSTRI
GLADIATOR 1924	SAN GIORGIO 1926	A	18/09/2016 15:30	COMUNALE	VILLA LITERNO	
OPLONTI PRO SAVOIA	PIMONTE 1970	A	17/09/2016 15:30	A. GIRAUD	TORRE ANNUNZIATA	PIAZZALE GARGIULO,2
PORTICI 1906	U.S. MARIGLIANESE	A	17/09/2016 15:30	A. LIGUORI	TORRE DEL GRECO	VIALE UNGHERIA
VIRTUS VOLLA	HERMES CASAGIOVE	A	18/09/2016 10:30	P. BORSELLINO	VOLLA	
VIS AFRAGOLESE 1944	ISOLA DI PROCIDA	A	18/09/2016 11:00	G. PAPA	CARDITO	

GIRONE B – 2ª Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
BATTIPAGLIESE 1929	PALMESE	A	18/09/2016 15:30	G. FIGLIOLIA	BARONISSI	LOC. SAVA
FOOTBALL CLUB S. AGNELLO (*)	EBOLITANA 1925 S.R.L.	A	17/09/2016 15:30	COMUNALE	SANT'AGNELLO	VIALE DEI PINI
POL. SANTA MARIA CILENTO (**)	FOOTBALL CLUB SORRENTO	A	17/09/2016 15:30	A. CARRANO	SANTA MARIA DI CASTELLABATE	VIA CORRADO GRANDE
RINASCITA U.S. VICO	AUDAX CERVINARA 1935	A	17/09/2016 15:30	COMUNALE	CARBONARA DI NOLA	VIA RAINONE
S.S. NOLA 1925	S. VITO POSITANO	A	18/09/2016 15:30	SPORTING CLUB	NOLA	VIA SEMINARIO
SAN TOMMASO CALCIO	PICCIOLA	A	17/09/2016 15:30	A. ROCA	SAN TOMMASO	VIA CASSESE
SOLOFRA	VALDIANO	A	17/09/2016 15:30	A. GALLUCCI	SOLOFRA	VIA NUOVA ASI
U.S. FAIANO 1965	CASTEL SAN GIORGIO CALCIO	A	18/09/2016 15:30	XXIII GIUGNO 1978	FAIANO	VIA STADIO

(*) A PORTE CHIUSE

(**) A PORTE CHIUSE, ORDINANZA DEL PREFETTO DI SALERNO

PROMOZIONE

GIRONE A – 2ª Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
FORZA E CORAGGIO BN	CICCIANO CALCIO	A	17/09/2016 15:30	MELLUSI 1	BENEVENTO	VIA CALANDRA
REAL MACERATESE CALCIO (*)	GALAZIA 1997	A	17/09/2016 15:30	TERRA DI LAVORO	MARCIANISE	
REAL SAN NICOLA CALCIO	OLIMPIA CASALNUOVO	A	17/09/2016 15:30	G. MEOMARTINI	BENEVENTO	VIA NAPOLI
SAN VITALIANO	SANTA MARIA LA FOSSA	A	18/09/2016 15:30	COMUNALE	SAN VITALIANO	VIA PALMOLA
VILLA LITERNO	CASORIA CALCIO 1979	A	17/09/2016 15:30	COMUNALE	VILLA LITERNO	VIA CASTELLO
VIRTUS GOTI 97	COMPRESORIO ALBA NUOVA	A	17/09/2016 15:30	UGO IEVOLI	SANT'AGATA DE' GOTI	
VITULA F.C.	CLUB PONTE 98	A	17/09/2016 15:30	COMUNALE	VITULAZIO	VIALE KENNEDY

(*) A PORTE CHIUSE

GIRONE B – 2ª Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
FLORIGIUM	BACOLI SIBILLA 1925	A	18/09/2016 15:30	E. MAZZELLA	ISCHIA	
MONS PROCHYTA CALCIO	SANGENNARESE	A	17/09/2016 15:30	VEZZUTO MARASCO	MONTE DI PROCIDA	VIA TORRIONE
ORAT. DON GUANELLA SCAMPIA	STASIA SOCCER	A	18/09/2016 11:00	HUGO PRATT	SCAMPIA	VIA HUGO PRATT
PUTEOLANA 1909	MASSA LUBRENSE	A	17/09/2016 15:30	D. CONTE	ARCO FELICE	VIA VIRGILIO,1
QUARTOGRAD	VIRTUS OTTAVIANO	A	18/09/2016 11:00	GIARRUSSO	QUARTO	VIA CIMITERO
RINASCITA SANGIOVANNESE	SANTA MARIA LA CARITA	A	17/09/2016 15:30	R. PAUDICE	SAN GIORGIO A CREMANO	
S. GIUSEPPE	RIONE TERRA	A	17/09/2016 15:30	S. PIGNATELLI	SAN GENNARO VESUVIANO	VIA NAPOLI
SUMMA RIONALE TRIESTE	AFRO NAPOLI UNITED	A	18/09/2016 15:30	COMUNALE	BRUSCIANO	

GIRONE C – 2ª Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
ARTEMISIUM	FOOTBALL CLUB PAOLISI 992	A	17/09/2016 15:30	L. DURANTE	SAVIGNANO IRPINO	VIA DEI GIOCHI OLIMPICI
COMPRESORIO MISCANO	BAIANO	A	18/09/2016 15:30	L. CUCCHI	MONTECALVO IRPINO	
ECLANESE 1932 CALCIO	VIRTUS AVELLINO 2013	A	18/09/2016 15:30	NUOVO LANDO D'ELIA	MIRABELLA ECLANO	VIA POMICE
GROTTA 1984	SPORTING ACCADIA	A	18/09/2016 15:30	M. ROMANO	GROTTAMINARDA	VIA TRATTURO
S.S. GIUSEPPE SICONOLFI	FOOTBALL CLUB AVELLINO	A	18/09/2016 15:30	COMUNALE	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	LOC. BOSCHETTO
SAN MARTINO VALLE CAUDINA	VIS ARIANO CALCIO SSDARL	A	17/09/2016 15:30	M. PIGNATELLI	SAN MARTINO VALLE CAUDINA	VIA BRECCIE
SERINO 1928	BISACCESE	A	17/09/2016 15:30	S. MARICONDA	SERINO	

GIRONE D – 2ª Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
BUCCINO VOLCEI	SALERNUM BARONISSI	A	17/09/2016 15:30	COMUNALE	BUCCINO	VIA SANTA MARIA
CALPAZIO	GIFFONESE	A	18/09/2016 15:30	T. M. VAUDANO	CAPACCIO	VIA LUCA
ROCCHESI (*)	SCAFATESE CALCIO 1922	A	17/09/2016 15:30	D. R. FIESCHI	ROCCAPIEMONTE	VIA NUOVA PONTE
SANSEVERINESE	COSTA D AMALFI	A	17/09/2016 15:30	G. FIGLIOLIA	BARONISSI	LOC. SAVA
SANTA CECILIA CALCIO	REAL POGGIOMARINO	A	17/09/2016 15:30	MASSAIOLI	EBOLI	RIONE DELLA PACE
TEMERARIA 1957 SAN MANGO	VIGOR CASTELLABATE	A	17/09/2016 15:30	23 GIUGNO 1978	PONTECAGNANO FAIANO	
U.S. GRIGIO ROSSI 1927	ALFATERNA PAGAN	A	18/09/2016 15:30	P. NOVI	ANGRI	PIAZZALE PIETRO NOVI

(*) A PORTE CHIUSE

CALCIO A CINQUE SERIE C1

GIRONE A – 2ª Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
C.F. SPARTAK S. NICOLA C5	FUTSAL FUORIGROTTA	A	17/09/2016 15:30	PALAILARIO	SAN NICOLA LA STRADA	VIA QUASIMODO
FUTSAL COAST	FUTSAL CLARAVI	A	17/09/2016 15:00	PALESTRA FONDO FUSCO	AMALFI	VIA GIOVANNI AUGUSTA RICCIO
FUTSAL PARETE	XMAN FUTSAL GRAGNANO	A	17/09/2016 15:00	TENDOSTRUTTURA SCUOLE MEDIE	PARETE	VIA FIRENZE
GLADIATOR S. ERASMO C5	VIT FIVE	A	17/09/2016 15:00	C.S. LA RAMPETTA	SANTA MARIA CAPUA VETERE	VIA RAMPETTA DE MICHELE
JUNIOR DOMITIA	ATHLETICO MACERONE	A	17/09/2016 15:00	PICCOLI CAMPIONI	PINETAMARE	VIALE DARSENA
LAUSDOMINI C5 2014	ATHLETIC FOOTBALL	A	17/09/2016 17:00	PALAZZETTO ELIA ALIPERTI	MARIGLIANO	VIA SUOR FELICIA MAUTONE
REAL SAN GIUSEPPE	CALES SPORTING CLUB	A	17/09/2016 15:00	MURIALDO	SAN GIUSEPPE VESUVIANO	VIA SANTA MARIA LA SCALA
STREGONI FIVE SOCCER	TRILEM CASAVATORE	A	17/09/2016 15:00	PALTEDESCHI	BENEVENTO	VIALE DEGLI ATLETI

COPPA CAMPANIA DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 2016/2017

PRIMO TURNO – PRIMA GIORNATA: SABATO 17 SETTEMBRE 2016

1	OLIMPIQUE SINOPE C5	REAL BOYS MADDALONI C5	CLUB INSIEME - MONDRAGONE	15.00	SAB.
2	BORGO FIVE SOCCER	FOLGORE SAN VICENZO	PALALETTIERI - ORTA DI ATELLA	15.00	SAB.
3	FOOTBALL CLUB MARACANA	FUTSAL POMIGLIANO	NEW MARGHERITA - VIA F. NICOLINI - ACERRA	18.00	SAB.
4	ATLETICO FRATTESE	FRIENDS ARZANO S.N. C5	OASIS - VIA VERGARA - FRATTAMAGGIORE	18.00	SAB.
5	ATLETICO CHIAIANO	CUS NAPOLI	S. FRANCESCO - COMUNALE LE SPINELLI - NA	15.00	SAB.
6	FUTSAL ISCHIA S. ANTUONO	REAL POZZUOLI	CENTRO SPORTIVO BARANO - VIA PIANO BARANO	14.30	SAB.
7	ATLETICO CANTERA	CLUB PARADISO ACERRA	CLUB PARADISO - S. MARIA LA SELVA - ACERRA	15.30	SAB.
8	ANTONIO BARONE CICCIANO	ATHLETIC OTTAVIANO	GREEN LINE - VIA TAVERNANOVA - CICCIANO	18.00	SAB.
9	FUTSAL SOLOFRA	MONTELLA	CANOSSA - S. ANDREA - SOLOFRA	16.00	SAB.
10	C.U.S. AVELLINO C5	SANDRO ABATE FIVE SOCC.	GIARDINI SPORT - VIA ATRIPALDA - AVELLINO	15.00	SAB.
11	BOCA FUTSAL	SPORTING LIMATOLA	PALESTRA FOSCHINO - TELESE TERME	15.00	SAB.
12	CAGGIANESE	FIMAS SPORTING CLUB	MARTIN LUTHER KING - CAGGIANO	15.00	SAB.
13	ATLETICO NOCERA	LU PE POMPEI	PALAZZETTO - VIALE S.FRANCESCO - NOCERA I.	15.00	SAB.
14	REAL AGEROLA FUTSAL	SAMMARITANA C5	PINETAMARE - SAN LAZZARO - AGEROLA	17.00	SAB.
15	STABIA TO WIN FUTSAL	TURRIS OCTAVA CALCIO A5	GREEN LAND - CUPA S. MARCO - CASTELLAMMARE	15.00	SAB.
16	FOOTBALL CLUB SORRENTO	REGHINNA MINOR	EVER GREEN - VIA DEL SALVATORE - META	15.00	SAB.

RISULTATI GARE DEL 10 – 11 SETTEMBRE 2016

COPPA ITALIA DILETTANTI

PRIMO TURNO – 2ª GIORNATA		
AFRO NAPOLI UNITED	- RINASCITA SANGIOVANNESE	1 - 2
BACOLI SIBILLA 1925	- MONS PROCHYTA CALCIO	1 - 4
FORZA E CORAGGIO BN	- GALAZIA 1997	4 - 1
OLIMPIA CASALNUOVO	- REAL POGGIOMARINO	4 - 1
REAL MACERATESE CALCIO	- CLUB PONTE 98	5 - 1
REAL SAN NICOLA CALCIO	- VIRTUS GOTI 97	2 - 5
SANTA MARIA LA FOSSA	- QUARTOGRAD	4 - 1
VITULA F.C.	- FOOTBALL CLUB PAOLISI 992	1 - 1

PRIMO TURNO – 2ª GIORNATA		
CASORIA CALCIO 1979	- CIMITILE	6 - 0
COMPENSORIO ALBA NUOVA	- VILLA LITERNO	1 - 1
PUTEOLANA 1909	- ORAT.DON GUANELLA SCAMPIA	2 - 0
SANGENNARESE	- SAN VITALIANO	1 - 1
SUMMA RIONALE TRIESTE	- CICCIANO CALCIO	0 - 3
VIRTUS OTTAVIANO	- BAIANO	3 - 1

PRIMO TURNO – 2ª GIORNATA		
ARTEMISIUM	- BISACCESE	1 - 0
FELICE SCANDONE	- SPORTING ACCADIA	3 - 2
FOOTBALL CLUB AVELLINO	- GIFFONESE	3 - 2
S.GIUSEPPE	- COSTA D AMALFI	2 - 0
SAN MARTINO VALLE CAUDINA	- VIS ARIANO CALCIO SSDARL	2 - 2
SANTA MARIA LA CARITA	- ALFATERNA PAGAN	0 - 2
U.S. GRIGIO ROSSI 1927	- MASSA LUBRENSE	6 - 0
VIRTUS AVELLINO 2013	- STASIA SOCCER	2 - 2

PRIMO TURNO – 2ª GIORNATA		
BUCCINO VOLCEI	- CALPAZIO	0 - 1
COMPENSORIO MISCANO	- ECLANESE 1932 CALCIO	1 - 0
ROCCHESE	- SCAFATESE CALCIO 1922	1 - 0
S.S.GIUSEPPE SICONOLFI	- GROTTA 1984	0 - 3
SANTA CECILIA CALCIO	- TEMERARIA 1957 SAN MANGO	2 - 2
SERINO 1928	- SANSEVERINESE	1 - 3
VIGOR CASTELLABATE	- SALERNUM BARONISSI	0 - 3

ECCELLENZA

GIRONE A - 1 Giornata - A		
ATLETICO CASALNUOVO	- AURUNCI	5 - 5
HERMES CASAGIOVE	- VIS AFRAGOLESE 1944	0 - 3
ISOLA DI PROCIDA	- BARANO CALCIO	3 - 0
MONDRAGONE	- CASALNUOVO CALCIO	0 - 2
NEAPOLIS	- OPLONTI PRO SAVOIA	0 - 3
PIMONTE 1970	- PORTICI 1906	0 - 4
SAN GIORGIO 1926	- VIRTUS VOLLA	0 - 1
U.S. MARIGLIANESE	- GLADIATOR 1924	0 - 1

GIRONE B - 1 Giornata - A		
AUDAX CERVINARA 1935	- FOOTBALL CLUB S.AGNELLO	4 - 0
CASTEL SAN GIORGIO CALCIO	- SOLOFRA	3 - 0
EBOLITANA 1925 S.R.L.	- POL. SANTA MARIA CILENTO	1 - 0
FOOTBALL CLUB SORRENTO	- BATTIPAGLIESE 1929	2 - 0
PALMESE	- U.S. FAIANO 1965	0 - 1
PICCIOLA	- RINASCITA U.S.VICO	2 - 1
S.VITO POSITANO	- SAN TOMMASO CALCIO	0 - 0
VALDIANO	- S.S. NOLA 1925	0 - 3

PROMOZIONE

GIRONE A - 1 Giornata - A

CASORIA CALCIO 1979	- VITULA F.C.	8 - 3
CICCIANO CALCIO	- VILLA LITERNO	1 - 0
CLUB PONTE 98	- SAN VITALIANO	5 - 3
COMPRESORIO ALBA NUOVA	- REAL MACERATESE CALCIO	3 - 1
GALAZIA 1997	- REAL SAN NICOLA CALCIO	2 - 2
OLIMPIA CASALNUOVO	- CIMITILE	2 - 2
SANTA MARIA LA FOSSA	- VIRTUS GOTI 97	0 - 0

GIRONE B - 1 Giornata - A

AFRO NAPOLI UNITED	- RINASCITA SANGIOVANNESE	1 - 0
BACOLI SIBILLA 1925	- PUTEOLANA 1909	3 - 1
MASSA LUBRENSE	- MONS PROCHYTA CALCIO	2 - 2
RIONE TERRA	- FLORIGIUM	0 - 2
SANGENNARESE	- QUARTOGRAD	3 - 1
SANTA MARIA LA CARITA	- S.GIUSEPPE	0 - 1
STASIA SOCCER	- SUMMA RIONALE TRIESTE	5 - 0
VIRTUS OTTAVIANO	- ORAT.DON GUANELLA SCAMPIA	1 - 1

GIRONE C - 1 Giornata - A

BAIANO	- GROTTA 1984	2 - 1
BISACCESE	- COMPRESORIO MISCANO	0 - 2
FELICE SCANDONE	- SERINO 1928	2 - 2
FOOTBALL CLUB AVELLINO	- ECLANESE 1932 CALCIO	0 - 1
FOOTBALL CLUB PAOLISI 992	- S.S. GIUSEPPE SICONOLFI	3 - 2
SPORTING ACCADIA	- SAN MARTINO VALLE CAUDINA	4 - 0
VIS ARIANO CALCIO SSDARL	- ARTEMISIUM	1 - 1

GIRONE D - 1 Giornata - A

ALFATERNA PAGAN	- BUCCINO VOLCEI	3 - 0
COSTA D AMALFI	- ROCCHESI	0 - 0
REAL POGGIOMARINO	- U.S. GRIGIO ROSSI 1927	1 - 1
SALERNUM BARONISSI	- SANSEVERINESE	2 - 2
SCAFATESE CALCIO 1922	- TEMERARIA 1957 SAN MANGO	4 - 0
U.S. POSEIDON 1958	- SANTA CECILIA CALCIO	0 - 1
VIGOR CASTELLABATE	- CALPAZIO	0 - 3

GIUSTIZIA SPORTIVA GIUDICE SPORTIVO

Si pubblicano di seguito le decisioni adottate dal Giudice Sportivo Territoriale, avv. Sergio Longhi, alla presenza del rappresentante dell'A.I.A., nella seduta del 13/09/2016

GARE DEL CAMPIONATO COPPA ITALIA DILETTANTI

GARE DEL 7/ 9/2016

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDA

Euro 50,00 ARTEMISIUM

assenza richiesta forza pubblica

Euro 50,00 BUCCINO VOLCEI

assenza richiesta forza pubblica

Euro 30,00 CASORIA CALCIO 1979

ritardo

Euro 30,00 ORAT. DON GUANELLA SCAMPIA

ritardo

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 7/10/2016

AMBROSONE SERGIO (FOOTBALL CLUB AVELLINO)

minacce al calciatore della squadra ospite

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 14/ 9/2016

BAINO DOMENICO (SANTA MARIA LA CARITA)

reiterate proteste

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

BUONOCORE ANTONIO (SERINO 1928)

colpiva con gomitata al volto l'avversario, con palla distante circa 30 m. dall'azione di gioco

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SACCO BIAGIO (SANTA MARIA LA CARITA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

IARUSSO MICHELE (CLUB PONTE 98)	MEROLA TOMMASO (GALAZIA 1997)
PETTINATO CARLO (SANTA MARIA LA CARITA)	ATTORE UMBERTO (SERINO 1928)
TIRRI MARIO (VIRTUS AVELLINO 2013)	VALENTINO FRANCO (VIRTUS GOTI 97)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)

COLUCCI ANGELO (BAIANO)	DI MAGGIO BENITO (BAIANO)
MINGIONE ALFREDO (BAIANO)	ALLOCCA CARMINE (CIMITILE)
TEDESCO GIAN MARCO (GIFFONESE)	PISAPIA SIMONE (SANSEVERINESE)
GRASSO CARMELO (SPORTING ACCADIA)	DE MATTEO ANGELO (VIRTUS GOTI 97)

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

TROISE SALVATORE (AFRO NAPOLI UNITED)	CIRILLO GIANLUCA (ALFATERNA PAGAN)
D AMATO VINCENZO (ALFATERNA PAGAN)	FRANZA GERARDO (ALFATERNA PAGAN)
CARTAGINE DOMENICO (ARTEMISIUM)	PAGLIARULO GIUSEPPE (ARTEMISIUM)
BARBATO COSIMO (BACOLI SIBILLA 1925)	COSTAGLIOLA GIUSEPPE (BACOLI SIBILLA 1925)
CRISTIANO SIMONE (BACOLI SIBILLA 1925)	MASSA GENNARO (BACOLI SIBILLA 1925)
MAZZEO MARCO (BACOLI SIBILLA 1925)	SALVATI FERDINANDO (BACOLI SIBILLA 1925)
RICCHIUTI FRANCESCO (BAIANO)	SGAMBATI ANIELLO (BAIANO)
MARZULLO GIUSEPPE (BISACCESE)	AMATO MICHELE (BUCCINO VOLCEI)
COMUNALE PIETRO (BUCCINO VOLCEI)	DI GIACOMO MARIO (BUCCINO VOLCEI)
CRISCI LUCA (CALPAZIO)	SABATINO VALERIO (CALPAZIO)
ESPOSITO GIANLUIGI (CASORIA CALCIO 1979)	GIOIELLI CARLO (CASORIA CALCIO 1979)
ORECCHIO VINCENZO (CASORIA CALCIO 1979)	BARBI ANDREA (CIMITILE)
CARASTA SIMONE (CIMITILE)	CIAMPI MARCO (CLUB PONTE 98)
IANNELLI ANGELO (CLUB PONTE 98)	DIANA ANTONIO (COMPENSORIO ALBA NUOVA)
MIRAGLIA SILVIO (COMPENSORIO ALBA NUOVA)	CARBONE UMBERTO (COMPENSORIO MISCANO)
IMBIMBO VIRGILIO (COMPENSORIO MISCANO)	PALUMBO MARIO (COMPENSORIO MISCANO)
SAVASTANO DAVIDE (COSTA D AMALFI)	AMICO ALESSANDRO GIOV (ECLANESE 1932 CALCIO)
GARZONE FABRIZIO (ECLANESE 1932 CALCIO)	PORCIELLO ANTONIO (ECLANESE 1932 CALCIO)
PAOLINO ANDREA (FELICE SCANDONE)	ROMANO DOMENICO (FELICE SCANDONE)
CUCCINIELLO RICCARDO (FOOTBALL CLUB AVELLINO)	MASCIOLI AMERIGO (FOOTBALL CLUB AVELLINO)
CIAMPI YURI (FORZA E CORAGGIO BN)	ZERILLO MATTEO (FORZA E CORAGGIO BN)
CATALDO MARCO (GIFFONESE)	BOTTA ANTONIO (GROTTA 1984)
SANTESE MARCO (GROTTA 1984)	DE MAIO FABIO (MASSA LUBRENSE)
D AURIA ANGELO (OLIMPIA CASALNUOVO)	FERRARA GIUSEPPE (OLIMPIA CASALNUOVO)
PELUSO MARIO (ORAT.DON GUANELLA SCAMPIA)	BUONFINO PIETRO PAOLO (PUTEOLANA 1909)
FRUTTALDO MICHELE (QUARTOGRAD)	MADDALUNO FRANCO (QUARTOGRAD)
SIVERO EMANUELE (QUARTOGRAD)	LAURITANO ANDREA (REAL MACERATESE CALCIO)
LOSCO VINCENZO (REAL POGGIOMARINO)	MOSCA ENZOMARIA (REAL POGGIOMARINO)
PELAGIONE MARIO (REAL POGGIOMARINO)	TRANFA VALENTINO (REAL SAN NICOLA CALCIO)
MEROLLA ANTONIO (RINASCITA SANGIOVANNESE)	VELLUTINO BIAGIO (RINASCITA SANGIOVANNESE)
MONTELLA GIUSEPPE (ROCCHESE)	RUGGIERO FRANCESCO (ROCCHESE)
PALMA FRANCESCO (S. GIUSEPPE)	MASULLO DARIO (S.S. GIUSEPPE SICONOLFI)
DAURIA FABRIZIO (SALERNUM BARONISSI)	COCOZZA ORLANDO (SAN MARTINO VALLE CAUDINA)
DE MIZIO VITTORIO (SAN MARTINO VALLE CAUDINA)	AMBROSINO LUIGI (SAN VITALIANO)
BILOTTI FIORE (SAN VITALIANO)	DI GIACOMO ANGELO (SAN VITALIANO)
ESPOSITO PAPA ANTONIO (SAN VITALIANO)	MASSIMO GIANLUCA (SAN VITALIANO)
BUONAIUTO FAUSTO (SANGENNARESE)	FRANZESE FERNANDO (SANGENNARESE)
MONDA FRANCESCO (SANGENNARESE)	SCALA RAFFAELE (SANSEVERINESE)
SPINELLI CARMINE (SANSEVERINESE)	GENOVESE ARMANDO (SANTA CECILIA CALCIO)
MANZO VINCENZO (SCAFATESE CALCIO 1922)	CIPOLLETTA GIANLUCA (SERINO 1928)
NOTA GIOVANNI (SERINO 1928)	DE GRUTTOLA ARMANDO (SPORTING ACCADIA)
PIZZULLO EUPLIO (SPORTING ACCADIA)	RUSSO WALTER (SPORTING ACCADIA)
SORRENTINO GIUSEPPE (SPORTING ACCADIA)	DEL PRETE GENNY (STASIA SOCCER)
MAGADDINO ANDREA (STASIA SOCCER)	SPERANZA CATELLO (STASIA SOCCER)
URSOMANNO EMILIO (STASIA SOCCER)	ROMANO GIUSEPPE (SUMMA RIONALE TRIESTE)
DANIELE ALESSANDRO (TEMERARIA 1957 SAN MANGO)	SCUDIERO SEBASTIANO (TEMERARIA 1957 SAN MANGO)

BOVE SALVATORE	(U.S. GRIGIO ROSSI 1927)	RUGGIERO CIRO	(U.S. GRIGIO ROSSI 1927)
SALVATORE BENEDETTO	(U.S. GRIGIO ROSSI 1927)	DI MARCO ALESSANDRO	(VIGOR CASTELLABATE)
MALANDRINO LUCA	(VIGOR CASTELLABATE)	RODIO VINCENZO	(VIGOR CASTELLABATE)
CHIANESE GIORGIO	(VILLA LITERNO)	LISBONA ARMANDO	(VILLA LITERNO)
CERCHIA CARMINE	(VIRTUS AVELLINO 2013)	DE MIZIO CRISTIAN	(VIRTUS GOTI 97)
BELLOFIORE NUNZIO	(VIRTUS OTTAVIANO)	COCOZZA ANDREA	(VIRTUS OTTAVIANO)
PURCARO NICOLO	(VIS ARIANO CALCIO SSDARL)		

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 11/ 9/2016

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDA

Euro 200,00 S.S. NOLA 1925

alcuni sostenitori facevano esplodere due petardi senza gravi conseguenze

Euro 100,00 NEAPOLIS

assenza dell'ambulanza

Euro 50,00 HERMES CASAGIOVE

assenza forza pubblica

Euro 50,00 MONDRAGONE

assenza forza pubblica

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 10/ 9/2016

FRANCO ESPOSITO (U.S. MARIGLIANESE)

veniva allontanato per proteste

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE

FORINO DARIO (U.S. MARIGLIANESE)

colpiva a gioco fermo con schiaffo l'avversario

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

GUARRACINO FABRIZIO (GLADIATOR 1924)

reagiva colpendo l'avversario

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LA MONTAGNA GIUSEPPE (CASALNUOVO CALCIO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (I INFR)

IACONO CHRISTIAN	(ATLETICO CASALNUOVO)	MORA NICOLA	(ATLETICO CASALNUOVO)
VERDE FRANCESCO	(ATLETICO CASALNUOVO)	SAGINARIO PIERGIUSEPPE	(AUDAX CERVINARA 1935)
SPASIANO FRANCESCO	(AUDAX CERVINARA 1935)	DE CICCIO MARIO	(AURUNCI)
GRIECO NICOLAS	(AURUNCI)	ARCAMONE GIOVAN GIUSEPPE	(BARANO CALCIO)
SOGLIUZZO MARIO	(BARANO CALCIO)	DOUKOURE AMARA	(BATTIPAGLIESE 1929)
PAONE ROBERTO	(BATTIPAGLIESE 1929)	RAGO GIUSEPPE	(BATTIPAGLIESE 1929)
CASTALDO AGOSTINO	(CASALNUOVO CALCIO)	GREZIO ORAZIO	(CASALNUOVO CALCIO)
PLATONE VINCENZO	(CASALNUOVO CALCIO)	ROMANO GIUSEPPE	(CASALNUOVO CALCIO)
SORRENTINO GIOVANNI	(CASALNUOVO CALCIO)	TUFANO MARCO	(CASALNUOVO CALCIO)
ESPOSITO GIANLUCA	(CASTEL SAN GIORGIO CALCIO)	SOMMA MARIO	(CASTEL SAN GIORGIO CALCIO)
FERRENTINO DOMENICO	(EBOLITANA 1925 S.R.L.)	MAISTO VINCENZO	(EBOLITANA 1925 S.R.L.)
BREGLIA GIUSEPPE	(FOOTBALL CLUB S.AGNELLO)	BUONOMO DANILO	(FOOTBALL CLUB S.AGNELLO)
SAVARESE GIUSEPPE	(FOOTBALL CLUB SORRENTO)	SERRAPICA GIOVANNI	(FOOTBALL CLUB SORRENTO)

BRUNO EMANUELE	(GLADIATOR 1924)	CUOMO VINCENZO	(GLADIATOR 1924)
MAGLIACANO ALESSIO	(GLADIATOR 1924)	MARZOCCHI MARCO	(GLADIATOR 1924)
RINALDI LUIGI	(ISOLA DI PROCIDA)	SIGNORE CARMINE	(ISOLA DI PROCIDA)
CAIAZZA GIUSEPPE	(MONDRAGONE)	CALABRESE GIUSEPPE	(MONDRAGONE)
CAMORANI ALFONSO	(MONDRAGONE)	D ANDREA VINCENZO	(NEAPOLIS)
ESPOSITO ANGELO	(PALMESE)	MASCHIO ANTONIO	(PALMESE)
DELLA FEMINA ATTILIO	(PICCIOLA)	DELLE DONNE VINCENZO	(PICCIOLA)
FERRARA CRISTIAN	(PICCIOLA)	MEROLA MARIO	(PICCIOLA)
BALEOTTO ANDREA MICHELE	(PIMONTE 1970)	CHIERCHIA ANIELLO	(PIMONTE 1970)
ROMANO PAOLO	(PIMONTE 1970)	SCUOTTO VINCENZO	(PIMONTE 1970)
CONTE GIUSEPPE	(POL. SANTA MARIA CILENTO)	DELLA VENTURA MATTEO	(POL. SANTA MARIA CILENTO)
ESPOSITO GUIDO	(POL. SANTA MARIA CILENTO)	LIMATOLA GENNARO MARCO	(POL. SANTA MARIA CILENTO)
SERRONE ALESSANDRO	(POL. SANTA MARIA CILENTO)	BRACALE GAETANO	(RINASCITA U.S.VICO)
IANNIELLO CIRO	(RINASCITA U.S.VICO)	ABBATE MICHELE	(S.S. NOLA 1925)
CATALANO LUCA	(S.S. NOLA 1925)	BIONDI BIAGIO	(S.VITO POSITANO)
DI LEVA ANTONINO	(S.VITO POSITANO)	FIORENTINO RAFFAELE	(S.VITO POSITANO)
MOZZILLO MARCELLO	(S.VITO POSITANO)	ALIPERTA GIOVANNI	(SAN GIORGIO 1926)
CAPECE GIUSEPPE	(SAN GIORGIO 1926)	DE BIASE FRANCESCO	(SAN GIORGIO 1926)
NAPOLITANO ANTONIO	(SAN GIORGIO 1926)	DEL SORBO BRUNO	(SAN TOMMASO CALCIO)
SQUITIERI STEFANO	(SAN TOMMASO CALCIO)	AVALLONE DOMENICO	(SOLOFRA)
DI GIACOMO MIRKO	(U.S. FAIANO 1965)	ERRA LUIGI	(U.S. FAIANO 1965)
PISACANE DAVIDE	(U.S. FAIANO 1965)	TURCO ANTONIO	(U.S. FAIANO 1965)
BIANCARDI MARCO	(U.S. MARIGLIANESE)	PICCOLO FRANCESCO	(U.S. MARIGLIANESE)
ROMANO AMERIGO	(U.S. MARIGLIANESE)	GIORDANO ANTONIO	(VALDIANO)
ISOLDI LUIGI	(VALDIANO)	SALVITELLI GIUSEPPE	(VALDIANO)
VILLANI DAVIDE CARMINE	(VALDIANO)	BIANCOLINO RAFFAELE	(VIRTUS VOLLA)
FERNANDES GIUSEPPE	(VIRTUS VOLLA)	FIORILLO GIANCARLO	(VIRTUS VOLLA)
SEVERINO MARIO	(VIRTUS VOLLA)	CASTIELLO ANTONIO	(VIS AFRAGOLESE 1944)
PESCE NICOLAS	(VIS AFRAGOLESE 1944)		

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 11/ 9/2016

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDA

Euro 360,00 FOOTBALL CLUB AVELLINO

propri sostenitori incitavano alla violenza con insulti e minacce e per aver partecipato con propri tesserati alla mischia nello spazio antistante gli spogliatoi dopo la conclusione della gara

Euro 200,00 SANSEVERINESE

proprio sostenitore lanciava dagli spalti oggetto metallico che sfiorava il direttore di gara

Euro 180,00 ECLANESE 1932 CALCIO

per aver partecipato con propri tesserati alla mischia creatasi nello spazio antistante gli spogliatoi al termine della gara

Euro 80,00 BAIANO

accensione di un fumogeno sugli spalti

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 13/ 3/2017

GALLUCCIO CARLO (FOOTBALL CLUB AVELLINO)

commetteva atti violenti ai danni dell'allenatore della società avversaria

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 2/10/2016

IULIANO EMILIO (SAN MARTINO VALLE CAUDINA)

protestava nei confronti dell'arbitro e proferiva parole offensive

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 25/ 9/2016

PERROTTA CLEMENTE (FOOTBALL CLUB PAOLISI 992)
abbandonava l'area tecnica e protestava contro il direttore di gara
LONGOBARDI VINCENZO (PUTEOLANA 1909)
allontanato per proteste

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 13/ 1/2017

MARTINO ALESSIO (ECLANESE 1932 CALCIO)
per aver reagito ad atto di violenza con minacce oltre che tentando di aggredire dirigente della squadra avversaria

SQUALIFICA FINO AL 2/10/2016

FERRARA VINCENZO (SANSEVERINESE)
proteste reiterate nei confronti dell'arbitro con insulti e frasi ingiuriose

SQUALIFICA FINO AL 25/ 9/2016

NOCERA GIANPIERO (REAL POGGIOMARINO)
eccessive proteste nei confronti dell'arbitro

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

PICOZZI VALENTINO (GALAZIA 1997)
per aver colpito con un calcio alla schiena un avversario a terra

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

CELA ANGELO (BISACCESE)
per aver colpito un avversario con una ginocchiata con una condotta violenta

GIORDANO GAETANO (BISACCESE)
ingiuriava l'arbitro e i suoi assistenti reiteratamente applaudendoli ironicamente

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

D AURIA ANGELO (OLIMPIA CASALNUOVO)
per aver colpito, dopo essere stato anticipato, un avversario con la gamba tesa all'altezza dell'addome

VACCA CIRO (QUARTOGRAD)
spintonava l'arbitro per proteste

CAROTENUTO SABATO (VIRTUS OTTAVIANO)
colpiva un avversario con un calcio al petto con una condotta particolarmente violenta

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MUGOLIERI JACOPO (AFRO NAPOLI UNITED) D AVELLA FRANCESCO (VIGOR CASTELLABATE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SALVATI FERDINANDO (BACOLI SIBILLA 1925) MADDALUNO FRANCO (QUARTOGRAD)
RUSSO ROBERTO (REAL MACERATESE CALCIO) TETA ANGELO (REAL POGGIOMARINO)
CALIENDO SAVERIO (SANGENNARESE) ALLEGRETTI ALESSANDRO (SANSEVERINESE)
MARUCCI FULVIO (SUMMA RIONALE TRIESTE) CANGIANO NICOLA (VILLA LITERNO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (I INFR)

SICA GIOVANNI (AFRO NAPOLI UNITED) VELOTTI LUIGI (AFRO NAPOLI UNITED)
ANGONA LUIGI (ALFATERNA PAGAN) D AMATO VINCENZO (ALFATERNA PAGAN)
VICIDOMINI ANIELLO (ALFATERNA PAGAN) VOLPE STEFANO (ALFATERNA PAGAN)
CARTAGINE DOMENICO (ARTEMISIUM) LO CAMPO GABRIELE (ARTEMISIUM)
STANGO MANOLO (ARTEMISIUM) COSTAGLIOLA GIUSEPPE (BACOLI SIBILLA 1925)
LEPRE ENZO (BACOLI SIBILLA 1925) MAZZEO MARCO (BACOLI SIBILLA 1925)

NAPOLETANO EMANUELE COST.	(BACOLI SIBILLA 1925)	COLUCCI ANGELO	(BAIANO)
COLUCCI PASQUALE	(BAIANO)	D AVANZO ANTONIO	(BAIANO)
GAGLIONE FRANCO	(BAIANO)	MATARAZZO DIEGO	(BAIANO)
SPIRITO FERDINANDO	(BAIANO)	CORAZZELLI ALESSIO	(BISACCESE)
QUATRALE LUCA	(BISACCESE)	STALLONE GIUSEPPE	(BISACCESE)
TARTAGLIA MATTEO	(BISACCESE)	ANASTASIO GIULIANO	(BUCCINO VOLCEI)
COMUNALE PIETRO	(BUCCINO VOLCEI)	SIANO ELIO	(BUCCINO VOLCEI)
MAGLIANO ROMEO	(CALPAZIO)	SABATINO VALERIO	(CALPAZIO)
ALBERTINI AGOSTINO	(CICCIANO CALCIO)	AMORUSO MIRKO	(CICCIANO CALCIO)
ADDEO MARCO	(CIMITILE)	LIPARULI CARMINE	(CIMITILE)
DELLA CONCORDIA ALESSIO	(CLUB PONTE 98)	BRANCACCIO MARIO	(COMPRESORIO ALBA NUOVA)
CASTALDI PIETRO	(COMPRESORIO MISCANO)	MEMOLI MATTIA	(COMPRESORIO MISCANO)
PALUMBO MARIO	(COMPRESORIO MISCANO)	CESTARO MARCO	(COSTA D AMALFI)
MIGLIACCIO ENRICO	(COSTA D AMALFI)	TASCA GIANMARCO	(COSTA D AMALFI)
CINQUE LUIGI	(ECLANESE 1932 CALCIO)	OREFICE CRISTIAN	(ECLANESE 1932 CALCIO)
CAPONE STEFANO	(FELICE SCANDONE)	DI DONATO MORIS	(FELICE SCANDONE)
MATARESE ANTONIO	(FLORIGIUM)	MENNELLA LUIGI	(FLORIGIUM)
MUSCARIELLO CHRISTIAN	(FLORIGIUM)	CUCCINIELLO RICCARDO	(FOOTBALL CLUB AVELLINO)
DE FEO FRANCESCO	(FOOTBALL CLUB AVELLINO)	FLAMMIA DANILO	(FOOTBALL CLUB AVELLINO)
MELCHIONNO MAURO	(FOOTBALL CLUB AVELLINO)	BARLETTA GIOVANNI	(GALAZIA 1997)
DI LETTO ANDREA	(GALAZIA 1997)	PICOZZI GIOVANNI	(GALAZIA 1997)
PICOZZI VALENTINO	(GALAZIA 1997)	PIROZZI GENNARO	(GALAZIA 1997)
BOTTA ANTONIO	(GROTTA 1984)	PENTA VINCENZO	(GROTTA 1984)
VOLZONE ANTONIO	(GROTTA 1984)	CALABRESE GIUSEPPE	(MASSA LUBRENSE)
DE MAIO FABIO	(MASSA LUBRENSE)	SINISCALCHI CATALDO	(MASSA LUBRENSE)
ZARRELLA MARIANO	(MASSA LUBRENSE)	CACCAVALE BIAGIO	(MONS PROCHYTA CALCIO)
COLANDREA GIOVANNI	(MONS PROCHYTA CALCIO)	DI MATTEO MARCO	(MONS PROCHYTA CALCIO)
TIZZANO GIOVANNI	(MONS PROCHYTA CALCIO)	BUONINCONTRI SIMONE	(OLIMPIA CASALNUOVO)
COSTANZO GERVASIO	(OLIMPIA CASALNUOVO)	NAPPA SIMONE	(OLIMPIA CASALNUOVO)
RASPAOLO SIMONE	(OLIMPIA CASALNUOVO)	FIORAVANTE VINCENZO	(ORAT.DON GUANELLA SCAMPIA)
PELUSO MARIO	(ORAT.DON GUANELLA SCAMPIA)	TRAMONTANO RENATO	(ORAT.DON GUANELLA SCAMPIA)
BUONFINO PIETRO PAOLO	(PUTEOLANA 1909)	GIACCIO GIUSEPPE	(PUTEOLANA 1909)
GRANATA ANTONIO	(PUTEOLANA 1909)	MANZO PASQUALE	(PUTEOLANA 1909)
MONDA ANTONIO	(QUARTOGRAD)	RINFORZI PAOLO	(QUARTOGRAD)
CELIO NICOLA	(REAL MACERATESE CALCIO)	FAENZA SALVATORE	(REAL MACERATESE CALCIO)
MORMILE VINCENZO	(REAL MACERATESE CALCIO)	RICCIO SALVATORE	(REAL MACERATESE CALCIO)
TARTARO PIETRO	(REAL MACERATESE CALCIO)	BALZAMO CARLO	(REAL POGGIOMARINO)
CANGIANIELLO MARCELLO	(REAL POGGIOMARINO)	CIMITILE ANIELLO	(REAL POGGIOMARINO)
DEL NUNZIO JOSE RAFAEL	(REAL POGGIOMARINO)	MOSCA ENZOMARIA	(REAL POGGIOMARINO)
VILLINO DOMENICO	(REAL POGGIOMARINO)	CIAMPINO SALVATORE	(REAL SAN NICOLA CALCIO)
CRISCITELLI EUGENIO	(REAL SAN NICOLA CALCIO)	TRANFA VALENTINO	(REAL SAN NICOLA CALCIO)
DE MARINO GIORGIO	(RINASCITA SANGIOVANNESE)	ESPOSITO STEFANO	(RINASCITA SANGIOVANNESE)
MUSTO MARIANO	(RINASCITA SANGIOVANNESE)	ORLANDO ALESSIO	(RINASCITA SANGIOVANNESE)
SANSONE PASQUALE	(RINASCITA SANGIOVANNESE)	SCOGNAMIGLIO DOMENICO	(RINASCITA SANGIOVANNESE)
DI ROBERTO GENNARO	(RIONE TERRA)	RICCIO PASQUALE	(RIONE TERRA)
STELLATO ANTONIO	(RIONE TERRA)	TAFUTO VINCENZO	(RIONE TERRA)
TALAMO RAFFAELE	(RIONE TERRA)	VISONE ANGELO	(RIONE TERRA)
FERRAIOLI GIUSEPPE	(ROCCHESE)	PRISCO LORENZO	(ROCCHESE)
TRAPANESE MANUEL	(ROCCHESE)	D AURIA ANDREA	(S.GIUSEPPE)
GALASSO NICOLA	(S.GIUSEPPE)	IERVOLINO MICHELE	(S.GIUSEPPE)
LIBRONE SILVIO	(S.GIUSEPPE)	SAVARESE FRANCESCO	(S.GIUSEPPE)
DI PAOLA PASQUALE	(S.S.GIUSEPPE SICONOLFI)	RAFANIELLO ANGELO	(S.S.GIUSEPPE SICONOLFI)
D ANDRIA PAOLO	(SALERNUM BARONISSI)	BENEDETTO ALFONSO	(SAN MARTINO VALLE CAUDINA)
CIARDIELLO MARCO	(SAN MARTINO VALLE CAUDINA)	MARRO FRANCESCO	(SAN MARTINO VALLE CAUDINA)
VISCIONE GINO	(SAN MARTINO VALLE CAUDINA)	IAQUINANGELO ALESSIO	(SAN VITALIANO)
MONDA FRANCESCO	(SANGENNARESE)	MASTELLONE ANDREA	(SANSEVERINESE)
PISAPIA SIMONE	(SANSEVERINESE)	SCALA RAFFAELE	(SANSEVERINESE)
BROZZESI PIERPAOLO	(SANTA CECILIA CALCIO)	CRISCUOLO PIERLUIGI	(SANTA CECILIA CALCIO)
MASUCCI ALESSANDRO	(SANTA CECILIA CALCIO)	MINGUZZI NICHOLAS	(SANTA CECILIA CALCIO)
POLVERINO VINCENZO	(SANTA CECILIA CALCIO)	ARNESE FRANCESCO	(SANTA MARIA LA CARITA)
DE GENNARO CIRO	(SANTA MARIA LA CARITA)	INFANTE ANTONIO	(SANTA MARIA LA CARITA)
LIGUORI SEBASTIANO	(SANTA MARIA LA CARITA)	SANTONICOLA SEBASTIANO	(SANTA MARIA LA CARITA)
AVOLIO GAETANO	(SANTA MARIA LA FOSSA)	BIONDI FILIPPO	(SANTA MARIA LA FOSSA)
CONTESTABILE TOMMASO	(SANTA MARIA LA FOSSA)	DI BARTOLOMEO MARCELLO	(SANTA MARIA LA FOSSA)

AMENDOLA CLAUDIO	(SCAFATESE CALCIO 1922)	GALLO LUIGI	(SCAFATESE CALCIO 1922)
MATRONE VINCENZO	(SCAFATESE CALCIO 1922)	ATTORE UMBERTO	(SERINO 1928)
CIPOLLETTA GIANLUCA	(SERINO 1928)	COPPOLA ASCANIO	(SERINO 1928)
SAVINO SALVATORE	(SERINO 1928)	SORRENTINO GIUSEPPE	(SPORTING ACCADIA)
GRIMALDI PASQUALE	(STASIA SOCCER)	ALLOCCA PASQUALE	(SUMMA RIONALE TRIESTE)
CAPASSO FRANCESCO	(SUMMA RIONALE TRIESTE)	DE STEFANO DANILO	(SUMMA RIONALE TRIESTE)
VECCHIONE GENNARO	(SUMMA RIONALE TRIESTE)	DELLA MONICA FRANCESCO	(TEMERARIA 1957 SAN MANGO)
MELCHIORRE STEFANO	(TEMERARIA 1957 SAN MANGO)	D ANTONIO FABIO	(U.S. GRIGIO ROSSI 1927)
DE MARINIS RAFFAELE	(U.S. GRIGIO ROSSI 1927)	NASTA GIOVANNI	(U.S. GRIGIO ROSSI 1927)
ROMANO SALVATORE	(U.S. GRIGIO ROSSI 1927)	CIOTTI RAFFAELE	(VIGOR CASTELLABATE)
PECORA FRANCESCO	(VIGOR CASTELLABATE)	RANAUDO FABIO	(VIGOR CASTELLABATE)
SENESE ANIELLO	(VIGOR CASTELLABATE)	ABDULAI MOHAMMED	(VILLA LITERNO)
COSTANZO ANIELLO	(VILLA LITERNO)	DIANA ALESSANDRO	(VILLA LITERNO)
DUELLO DANIELE	(VILLA LITERNO)	MIRANDA DANIELE	(VIRTUS GOTI 97)
DONADIO EMANUELE	(VIRTUS OTTAVIANO)	GUADAGNUOLO SALVIO	(VIRTUS OTTAVIANO)
GRASSO ARMANDO	(VIS ARIANO CALCIO SSDARL)	MAZZARELLA CARLO	(VIS ARIANO CALCIO SSDARL)
PIRONE DAVIDE	(VIS ARIANO CALCIO SSDARL)	ABATE PIERLUIGI	(VITULA F.C.)
SANTORO ENRICO	(VITULA F.C.)		

RISULTATI GARE DEL 10 SETTEMBRE 2016

CALCIO A CINQUE SERIE C1

GIRONE A - 1 Giornata - A		
ATHLETIC FOOTBALL	- JUNIOR DOMITIA	4 - 2
ATLETICO MACERONE	- REAL SAN GIUSEPPE	4 - 8
CALES SPORTING CLUB	- C.F. SPARTAK S.NICOLA C5	5 - 4
FUTSAL CLARAVI	- STREGONI FIVE SOCCER	8 - 9
FUTSAL FUORIGROTTA	- FUTSAL COAST	5 - 3
TRILEM CASAVATORE	- GLADIATOR S.ERASMO C5	10 - 3
VIT FIVE	- FUTSAL PARETE	5 - 2
XMAN FUTSAL GRAGNANO	- LAUSDOMINI C5 2014	1 - 4

GARE DEL CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1

GARE DEL 10/ 9/2016

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 24/ 9/2016

GALLO ARCANGELO (XMAN FUTSAL GRAGNANO)

Per reiterate proteste nei confronti del secondo arbitro.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

FERRANTE SALVATORE (ATLETICO MACERONE)

IANNACE MARCO

(STREGONI FIVE SOCCER)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (I INFR)

IMPARATO LORENZO (ATHLETIC FOOTBALL)

ALAIA GIORGIO

(ATLETICO MACERONE)

DI DATO ALESSIO (ATLETICO MACERONE)

MAIONE DOMENICO

(ATLETICO MACERONE)

NAVARRA STEFANO (ATLETICO MACERONE)

OCCHICONE ANGELO

(ATLETICO MACERONE)

MELLE GAETANO (C.F. SPARTAK S.NICOLA C5)

D AMICO ALESSANDRO

(CALES SPORTING CLUB)

GULLERI DAVIDE (CALES SPORTING CLUB)

D ALTO FLORIANO

(FUTSAL CLARAVI)

PASCALE ANTONIO (FUTSAL CLARAVI)

MANSI DAVIDE

(FUTSAL COAST)

CALABRESE FRANCESCO (FUTSAL FUORIGROTTA)

MORMONE EMANUELE

(FUTSAL FUORIGROTTA)

PERUGINO FERNANDO (FUTSAL FUORIGROTTA)

STARACE LUIGI

(FUTSAL FUORIGROTTA)

BARONE RAFFAELE (FUTSAL PARETE)

PADUANO MARCO

(FUTSAL PARETE)

CRISCI FRANCESCO (JUNIOR DOMITIA)

ESPOSITO VINCENZO

(JUNIOR DOMITIA)

CHIERCHIA MATTEO	(LAUSDOMINI C5 2014)	DI MARZO SALVATORE	(LAUSDOMINI C5 2014)
BRILLANTE IVAN	(REAL SAN GIUSEPPE)	SUARATO PASQUALE	(REAL SAN GIUSEPPE)
CAPOBIANCO MANUELE EMILIAN	(STREGONI FIVE SOCCER)	DE SIMONE CRISTIAN	(STREGONI FIVE SOCCER)
TERRACCIANO GIOVANNI	(STREGONI FIVE SOCCER)	ACANFORA LUIGI	(TRILEM CASAVATORE)
D ADDIO LUCA	(TRILEM CASAVATORE)	AVALLONE SALVATORE	(VIT FIVE)
FERRAIOLI FRANCESCO LUIGI	(VIT FIVE)	SELLITTO DANIELE	(VIT FIVE)
D AMMORA VINCENZO	(XMAN FUTSAL GRAGNANO)	PALUMBO MARCO	(XMAN FUTSAL GRAGNANO)
RUGGIERO CIRO	(XMAN FUTSAL GRAGNANO)		

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

RIUNIONE DEL 5 SETTEMBRE 2016

FASCICOLO N.394/15-16/PF

Proc. 14362/898 pf15-16 AA/ac/cc – Collegio composto da: **Avv. Gianluca De Vincentiis f.f. di Presidente, Avv. Michele Dulvi Corcione, Avv. Paolo Giella, Avv. Nicola Di Ronza, Avv. Raffaele Gangiano.**

N. 394 – DEFERIMENTO DELLA POCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C . A CARICO DEL SIG. SAULLO LUIGI (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ACD CAPRIOLI) ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S.; A CARICO DEL SIG. CICCARINO OLINDO (ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ ACD CAPRIOLI) ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 DEL C.G.S.; A CARICO DELLA SOCIETÀ ACD CAPRIOLI EX ART. 4 ,COMMI 1 E 2 DEL C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, verifica la regolarità delle notificazioni.

I deferiti chiedono che il procedimento sia estinto ai sensi dell'art. 23 del C.G.S. proponendo:

per il Sig. Saullo Luigi mesi 12 (dodici) di inibizione; per il Sig. Ciccarino Olindo 2 (due) giornate di squalifica; per la società ACD Caprioli un punto di penalizzazione ed Euro 600,00 (seicento) di ammenda.

Il rappresentante della Procura presta il proprio consenso.

Il Tribunale Federale, vista la richiesta dei deferiti, ritenuta corretta la contestazione e congrue le sanzioni concordate tra le parti, con il consenso della Procura; tanto premesso

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al sig. Saullo Luigi la inibizione per mesi 12 (dodici), al Sig. Ciccarino Olindo la squalifica per 2 (due) giornate ed alla Società ACD Caprioli 1 (un) punto di penalizzazione e l'ammenda di euro 600,00 (seicento).

FASCICOLO N.413/15-16/PF

Proc. 15612/1207 pf15-16 AA/ac/cf - Collegio composto da: **Avv. Luca De Nunzio Presidente f.f., Avv. Antonio Gambacorta, Avv. Giuseppe Tarallo, Avv. Stefano Selvaggi, Avv. Ivan Simeone.**

N. 413 – DEFERIMENTO DELLA POCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C . A CARICO DEL SIG. PREZIOSO FILOMENO ALBERTO (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD COMUNALE SANTA FILOMENA) ART. 1BIS , COMMA 1 DEL C.G.S.; A CARICO DEL SIG. REA GIOVANNI (ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ ASD COMUNALE SANTA FILOMENA) ART. 1 BIS COMMI 1 e 5 DEL C.G.S.; A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD COMUNALE SANTA FILOMENA EX ART. 4 , COMMI 1 e 2 DEL C.G.S.

Il Tribunale Federale territoriale, preliminarmente, verifica la regolarità delle notificazioni.

La Procura Federale illustra i fatti oggetto del deferimento e così conclude :

Per il Sig. Prezioso Filomeno Alberto anni 1 (uno) e mesi 6 di inibizione; per il Sig. Rea Giovanni 6 (sei) giornate di squalifica e per la Società ASD Comunale Santa Filomena 1 (uno) punto di penalizzazione ed Euro 800,00 di ammenda.

Il Tribunale Federale Territoriale visti gli atti ufficiali, letto il deferimento della Procura Federale del 30/06/2016 prot 16712/1207, disposta la convocazione innanzi a questo Tribunale per il giorno 05/09/2016 nel corso della quale nessuno dei deferiti è comparso né faceva pervenire memorie difensive, la Procura Federale chiedeva per il Presidente della Società ASD Comunale Santa Filomena Sig. Prezioso Filomeno Alberto anni 1 e mesi 6 di inibizione, per il calciatore Rea Giovanni 6 giornate di squalifica e per la Società ASD Comunale Santa Filomena 1 punto di penalizzazione ed Euro 800,00 di ammenda. Il Tribunale rileva quanto segue: risulta pacifico dalla documentazione versata in atti che in occasione della gara Azzurra Calcio Grotta – ASD Comunale Santa Filomena del 18/01/2015, del Campionato Regionale Allievi B – stagione sportiva 2014/2015 così come peraltro risulta dal referto arbitrale i fatti oggetto del deferimento siano provati “ per tabulas”. Dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell'azione disciplinare esercitata dalla Procura Federale negli esatti termini di cui al deferimento. Ed infatti in occasione della predetta gara disputata nella stagione sportiva 2014/2015 il calciatore Rea Giovanni risulta aver disputato la predetta gara senza averne titolo, perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi

dotato di specifica copertura assicurativa. Ne consegue la responsabilità del Presidente della società per aver consentito l'impiego del calciatore ed aver sottoscritto la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore. Da ultimo consegue la responsabilità a titolo oggettivo della società ASD Comunale Santa Filomena .

P.Q.M.

Il Tribunale Federale territoriale,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al sig. Prezioso Filomeno Alberto (Presidente) la inibizione per mesi 3 (tre), al Sig. Rea Giovanni (calciatore) la squalifica per 3 (tre) giornate ed alla società ASD Comunale Santa Filomena l'ammenda di Euro 200,00 (duecento). Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli 05/09/2016

FASCICOLO N.414/15-16/PF

Proc. 15613/1154 pf15-16 AA/ac/cc – Collegio composto da: Avv. Gianluca De Vincentiis f.f. di Presidente; Avv. Luca De Nunzio, Avv. Stefano Selvaggi, Avv. Ivan Simeone, Dott. Antonio Gambacorta.

N. 414 – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. REMONDELLI TOMMASO (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD VIRTUS GROTTAMINARDA) ART.1 BIS, COMMI 1 e 5 DEL C.G.S.; A CARICO DEL SIG. DE LUCA TOMMASO MARIO (ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE E DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SOCIETÀ ASD VIRTUS GROTTAMINARDA) ART. 1 BIS COMMI 1 e 5 DEL C.G.S.; A CARICO DEI SIGNORI ALTAVILLA MARIO, MUSTONE ANGELO, BLASI GENNARO, VILLANOVA GIUSEPPE, DEL VISCOVO CARMINE, LANZA GIUSEPPE E ULTO DANIELE (ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORI DELLA SOCIETÀ USD VIRTUS GROTTAMINARDA) ART. 1BIS,COMMI 1 E 5; A CARICO DEL SIG. ALTVILLA FERNANDO (ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SOCIETÀ ASD VIRTUS GROTTAMINARDA) ART. 1 BIS,COMMI 1 e 5; A CARICO DEL SIG. GALANTE TONY (ALL'EPOCA DEI FATTI CAPITANO E DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SOCIETÀ ASD VIRTUS GROTTAMINARDA) ART. 1BIS, COMMI 1 E 5; A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD VIRTUS GROTTAMINARDA EX ART. 4 , COMMI 1 E 2 DEL C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, verifica la regolarità delle notificazioni.

La Procura Federale contesta ai deferiti la partecipazione alle gare, dei calciatori sopra indicati, malgrado in quel momento non fossero tesserati. Contesta, altresì, la mancata sottoposizione dei calciatori agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura assicurativa; essa ha anche accertato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in distinta erano regolarmente tesserati, e, pertanto, ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Sportivo Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti benché convocati non sono comparsi, ad eccezione del giocatore Ulto Daniele.

La Procura Federale formula le seguenti richieste di sanzioni disciplinari:

per il Sig. Remondelli Tommaso, anni 1 e mesi 6 di inibizione

per il Sig. De Luca Tommaso Mario, anni 1 e mesi 6 di squalifica

per il Sig. Altavilla Fernando, anni 1 e mesi 6 di inibizione

per il Sig. Galante Tony, anni 1 e mesi 6 di squalifica

per il Sig. Ulto Daniele, 3 giornate di squalifica

per il Sig. Altavilla Mario, 3 giornate di squalifica

per il Sig. Mustone Angelo, 3 giornate di squalifica

per il Sig. Blasi Gennaro, 9 giornate di squalifica

per il Sig. Villanova Giuseppe, 3 giornate di squalifica

per il Sig. Del Viscovo Carmine, 3 giornate di squalifica

per il Sig. Lanza Giuseppe, 3 giornate di squalifica

per la Società ASD Virtus Grottaminarda 3 (tre) punti di penalizzazione ed euro 1.200,00 (milleduecento) di ammenda.

Questo Tribunale Federale Territoriale, ritiene che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas": dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell'azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento. P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al

Sig. Remondelli Tommaso, 12 mesi di inibizione
Sig. De Luca Tommaso Mario, 3 mesi di squalifica
Sig. Altavilla Fernando, 4 mesi di inibizione
Sig. Galante Tony, 45 giorni di squalifica
Sig. Ulto Daniele, 3 giornate di squalifica
Sig. Altavilla Mario, 3 giornate di squalifica
Sig. Mustone Angelo, 3 giornate di squalifica
Sig. Blasi Gennaro, 3 giornate di squalifica
Sig. Villanova Giuseppe, 3 giornate di squalifica
Sig. Del Viscovo Carmine, 3 giornate di squalifica
Sig. Lanza Giuseppe, 3 giornate di squalifica

Alla società ASD Virtus Grottaminarda ammenda di Euro 1.000,00 (mille). Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli 05/09/2016

FASCICOLO N.415/15-16/PF

Proc. 000028/1167 pf15-16 AA/ac/cc – Collegio composto da: Avv. Gianluca De Vincentiis, f.f. di Presidente; Avv. Giuseppe Tarallo, Avv. Luca De Nunzio, Avv. Stefano Selvaggi, Avv. Ivan Simeone, Dott. Antonio Gambacorta.

N. 415 – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MALTEMPO RAFFAELE (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD VILLA LITERNO) ART.1 BIS, COMMI 1 E 5 DEL C.G.S.; A CARICO DEL SIG. MARINO GIANLUCA (ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ ASD VILLA LITERNO) ART. 1 BIS COMMA 1 E 5 DEL C.G.S.; A CARICO DEL SIG. BELLOPEDE VINCENZO (ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ ASD VILLA LITERNO) ART. 1 BIS COMMA 1 E 5 DEL C.G.S.; A CARICO DEL SIG. NUCCI NICOLA (ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ ASD VILLA LITERNO) ART. 1 BIS COMMA 1 E 5 DEL C.G.S.; A CARICO DEL SIG. MOHAMED WUISEM (ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ ASD VILLA LITERNO) ART. 1 BIS COMMA 1 E 5 DEL C.G.S.; A CARICO DEL SIG. BELLOPEDE NAZZARO (ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ ASD VILLA LITERNO) ART.1 BIS, COMMI 1 E 5 DEL C.G.S.; A CARICO DEL SIG. PETRELLA NICOLA (ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ ASD VILLA LITERNO) ART.1 BIS, COMMI 1 E 5 DEL C.G.S.; A CARICO DEL SIG. PETITO GIUSEPPE (ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ ASD VILLA LITERNO) ART.1 BIS, COMMI 1 E 5 DEL C.G.S.; A CARICO DEL SIG. COLETTA ELIO (ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ ASD VILLA LITERNO) ART.1 BIS, COMMI 1 E 5 DEL C.G.S. ; A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD VILLA LITERNO EX ART. 4 COMMA 1 E 2 DEL C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, verifica la regolarità delle notificazioni.

La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alla gara in epigrafe dei calciatori sopra indicati, malgrado in quel momento non fossero tesserati. Contesta altresì la mancata sottoposizione dei calciatori agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura assicurativa. Ha anche accertato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in distinta erano regolarmente tesserati. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti benché convocati non sono comparsi.

Il Rappresentante della Procura illustrati i fatti, riportandosi ai rilievi di cui all'atto di deferimento, in ordine ai soggetti tutti deferiti, conclude con le seguenti richieste:

Sig. Maltempo Raffaele n.q. di Presidente inibizione per 24 mesi; Sig. Marino Gianluca (nella qualità di calciatore) 6 giornate di squalifica, Sig. Bellopede Vincenzo (nella qualità di calciatore) 3 giornate di squalifica, Sig. Nucci Nicola (n.q. di calciatore) 3 giornate di squalifica, Sig. Mohamed Wuisem (n.q. di calciatore) 3 giornate di squalifica, Sig. Bellopede Nazzaro (n.q. di dirigente) anni 1 e 6 mesi di inibizione, Sig. Petrella Nicola (n.q. di dirigente) anni 1 e 6 mesi di inibizione, Sig. Petito Giuseppe (n.q. di dirigente) 21 mesi di inibizione, Sig. Coletta Elio (n.q. di dirigente) anni 1 e 6 mesi di inibizione. Per la ASD Villa Literno Euro 800,00 (ottocento) e 6 (sei) punti di penalizzazione.

Il Tribunale Federale ritiene che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas": dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell'azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare ai calciatori Marino Gianluca, Bellopede Vincenzo, Nucci Nicola e Mohamed Wuisem: 3 giornate effettive di squalifica; al Sig. Petito Giuseppe (n.q. di dirigente): 4 mesi di inibizione; ai Sigg. Bellopede Nazario, Petrella Nicola e Coletta Elio (n.q. di dirigenti): due mesi di inibizione; al Sig. Maltempo Raffaele (n.q. di Presidente): un anno di inibizione ed alla Società ASD Villa Literno Euro 800,00 di ammenda. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Napoli 05/09/2016

FASCICOLO N.416/15-16/PF

Proc. 15522/747 pf15-16 AA/ac – Collegio composto da: Avv. Gianluca De Vincentiis f.f. di Presidente; Avv. Giuseppe Tarallo, Avv. Luca Di Nunzio, Avv. Stefano Selvaggi, Avv. Ivan Simeone, Dott. Antonio Gambacorta.

N. 416 – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. CARMINE CARDINALE (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD VALDIANO) ART.1 BIS, COMMI 1 DEL C.G.S.; A CARICO DEL SIG. SINFOROSA OTELLO ANTONIO (ALL'EPOCA DEI FATTI ASSISTENTE ARBITRO DELLA SOCIETÀ ASD VALDIANO) ART. 1 BIS COMMA 1 E 5 DEL C.G.S.; A CARICO DEL SIG. LAPENTA DANIEL (ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ ASD VALDIANO) ART. 1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S. ;A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD VALDIANO EX ART. 4 , COMMA 1 E 2 DEL C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, verifica la regolarità delle notificazioni.

Per la gara Valdiano – Real Aversana del 26/10/2015 (Campionato Regionale Juniores – attività mista).

La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alla gara in epigrafe del dirigente assistente di parte sopra indicato, malgrado in quel momento non fosse tesserato. Ha anche accertato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal capitano dirigente accompagnatore ufficiale con la prescritta dichiarazione che l'assistente di parte indicato in distinta era regolarmente tesserato. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Sportivo Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. All'udienza di discussione (5.09.2016), i deferiti benché convocati non sono comparsi. Tutti i deferiti (ad eccezione del sig. Sinforosa Otello Antonio) sono rappresentati dall' Avv. Marianna Morello come da conferimento di incarico professionale.

Il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore dirigente sottoscrittore della distinta 90 giorni di squalifica; per il presidente Cardinale Carmine ed il sig. Antonio Otello Sinforosa 60 di inibizione ciascuno e per la società € 400,00 di ammenda. Il Tribunale rileva anzitutto che l'azione disciplinare risulta esercitata il 27/06/2016, data dell'iniziale deferimento. Nel caso di specie deve procedersi all'esame del merito della vicenda ed in particolare a quanto sostenuto dall'avv Morello in merito alla posizione di Lapenta Daniel il quale, capitano della squadra, non aveva mansioni, né esperienze dirigenziali e non sapeva che il Sinforosa non era tesserato, né aveva avuto la possibilità di accertarsene. Ed infatti le suddette considerazioni, ancorché veritiere, non eliminano l'illecito perpetrato e la conseguente attestazione del regolare tesseramento del Sinforosa consentendogli così che lo stesso partecipasse alla gara quale assistente di parte del direttore di gara.

Ritiene, pertanto il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas": dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell'azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento.

Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M.

Il Tribunale Federale territoriale,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al calciatore Lapenta Daniel sottoscrittore della distinta 40 giornate effettive di squalifica; al Sig. Cardinale Carmine (Presidente) ed al sig. Sinforosa Otello Antonio (assistente di parte) 30 giorni di inibizione per ciascuno; alla società ASD Valdiano l'ammenda di Euro 200/00 (duecento). Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli 05/09/2016

FASCICOLO N.417/15-16/PF

Proc. 15522/747 pf15-16 AA/ac – Collegio composto da: Avv. Luca De Nunzio f.f. di Presidente, Avv. Giuseppe Tarallo, Avv. Stefano Selvaggi, Avv. Ivan Simeone, Dott. Antonio Gambacorta.

N. 417 – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. BUONAURO SALVATORE (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD CALCIO ARIANO MANNA) ART. 1 BIS, COMMI 1 DEL C.G.S.; A CARICO DEL SIG. LA CANFORA JANES (ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ ASD CALCIO ARIANO MANNA) ART. 1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S.; A CARICO DEL SIG. DE DONATO ENZO (ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ ASD CALCIO ARIANO MANNA) ART. 1 BIS, COMMA 1 E 5 DEL C.G.S.; A CARICO DEL SIG. D'INNOCENZO FRANCESCO (ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ ASD CALCIO ARIANO MANNA) ART. 1 BIS COMMA 1 E 5 DEL C.G.S. ;A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD CALCIO ARIANO MANNA EX ART. 4 COMMA 1 E 2 DEL C.G.S.

Il Tribunale Federale territoriale, preliminarmente, verifica la regolarità delle notificazioni.

Per le gare Asd calcio Ariano Manna / Real Ariano Irpino del 25/10/2014 (prima categoria) ed Asd calcio Ariano Manna / Frigento dell'1/11/2014 (prima categoria), la Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alle gare predette del calciatore di parte sopra indicato, malgrado in quel momento non fosse tesserato. Contesta altresì la mancata sottoposizione del calciatore agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura amministrativa. Ha anche accertato che le distinte delle gare di cui sopra sono state sottoscritte dal dirigente accompagnatore ufficiale con la prescritta dichiarazione che l'assistente di parte indicato in distinta era regolarmente tesserato. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Sportivo Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. All'udienza di discussione (5.09.2016) I deferiti benché convocati non sono comparsi.

Il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore D'Innocenzo Francesco 3 gare di squalifica; per il presidente Salvatore Buonauro ed i dirigenti Enzo Di Donato e La Canfora Janes 18 mesi di inibizione ciascuno e per la società € 800,00 (ottocento) di ammenda. Il Tribunale rileva anzitutto che l'azione disciplinare risulta esercitata l'1/07/2016, data dell'iniziale deferimento. Ritiene pertanto il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas": dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell'azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento. Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M., **il Tribunale Federale territoriale,**

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore D'Innocenzo Francesco 3 giornate effettive di squalifica; al Sig. Salvatore Buonauro (Presidente) 5 mesi di inibizione ed ai dirigenti La Canfora Janes e Di Donato Enzo: 2 mesi di inibizione per ciascuno; alla società ASD calcio Ariano Manna l'ammenda di Euro 500,00 (cinquecento). Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli 05/09/2016

FASCICOLO N.418/15-16/PF

Proc. 000236/1185 pf15-16 AA/ac/cc – Collegio composto da: dott. Gianluca De Vincentiis f.f. di Presidente, Avv. Michele Dulvi Corcione, Avv. Paolo Giella, Avv. Nicola Di Ronza, Avv. Raffaele Cangiano.

N. 418 – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. FEMIANO DOMENICO (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING SANT'ANTIMO) ART.1 BIS,COMMI 1 E 5 DEL C.G.S.; A CARICO DEL SIG. BORZACCHIELLO ANTIMO (ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING SANT'ANTIMO) ART. 1 BIS COMMA 1 E 5 DEL C.G.S.;A CARICO DEL SIG. VERDE ANGELO (ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING SANT'ANTIMO) ART. 1 BIS COMMA 1 E 5 DEL C.G.S.;A CARICO DEL SIG. BOSFA SALVATORE (ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING SANT'ANTIMO) ART. 1 BIS COMMA 1 E 5 DEL C.G.S. ;A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING SANT'ANTIMO EX ART. 4 ,COMMA 1 E 2 DEL C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, verifica la regolarità delle notificazioni.

Per la gara Comprensorio Pianura – Asd Sporting Sant'Antimo del 15/03/2015 (terza categoria), la Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione ad essa dei calciatori di parte sopra indicati, malgrado in quel momento non fossero tesserati. Contesta altresì la mancata sottoposizione dei calciatori agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura amministrativa. Ha anche accertato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in distinta erano regolarmente tesserati. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Sportivo Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. All'udienza di discussione (5.09.2016). I deferiti benché convocati non sono comparsi.

il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per i calciatori Borzacchiello Antimo e Verde Angelo 3 gare di squalifica; per il presidente Femiano Domenico ed il dirigente Bosfa Salvatore 1 anno e 6 mesi di inibizione ciascuno e per la società € 800,00 (ottocento) di ammenda. Il Tribunale rileva anzitutto che l'azione disciplinare risulta esercitata il 3/08/2016, data dell'iniziale deferimento. Ritiene pertanto il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas": dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell'azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento. Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M., **Il Tribunale Federale territoriale**

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: ai calciatori Borzacchiello Antimo e Verde Angelo 2 (due) giornate effettive di squalifica; al Sig. Femiano Domenico (Presidente) 6 (sei) mesi di inibizione ed al dirigente Bosfa Salvatore 6 (sei) mesi di inibizione; alla società ASD Sporting Sant'Antimo l'ammenda di Euro 400,00 (quattrocento). Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli 05/09/2016

FASCICOLO N.419/15-16/PF

Proc. 000206/1170 pf15-16 AA/ac/cc – Collegio composto da: dott. Gianluca De Vincentiis f.f. di Presidente, Avv. Michele Dulvi Corcione, Avv. Paolo Giella, Avv. Nicola Di Ronza, Avv. Raffaele Gangiano.

N. 419 – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. VINCENZO CESARANO (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD SCAFATESE 1922) ART.1 BIS, COMMI 1 E 5 DEL C.G.S.; A CARICO DEL SIG. ALESSIO ALFANO (ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ ASD SCAFATESE 1922) ART. 1 BIS, COMMA 1 E 5 DEL C.G.S.; A CARICO DEL SIG. DOMENICO SPERANDEO (ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ ASD SCAFATESE 1922) ART. 1 BIS COMMA 1 E 5 DEL C.G.S.; A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE D'AURIA (ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ ASD SCAFATESE 1922) ART. 1 BIS, COMMA 1 E 5 DEL C.G.S.; A CARICO DEL SIG. ANTONIO ALFANO (ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ ASD SCAFATESE 1922) ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5; A CARICO DEL SIG. ESPOSITO FRANCESCO (ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ ASD SCAFATESE 1922) ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 DEL C.G.S.; A CARICO DEL SIG. SILO EDGARDO (ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ ASD SCAFATESE 1922) ART. 1 BIS COMMI 1 E 5 DEL C.G.S. ; A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD SCAFATESE 1922 EX ART. 4 , COMMI 1 E 2 DEL C.G.S.

Il Tribunale Federale territoriale, preliminarmente, verifica la regolarità delle notificazioni.

La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alle gare dei calciatori di parte sopra indicati, malgrado in quel momento non fossero tesserati. Contesta altresì la mancata sottoposizione dei calciatori agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura amministrativa. Ha anche accertato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in distinta erano regolarmente tesserati. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Sportivo Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. All'udienza di discussione (5.09.2016), i deferiti benché convocati non sono comparsi.

Il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per i calciatori 3 gare di squalifica; per il Presidente ed il Dirigente 18 mesi di inibizione ciascuno e per la Società € 800,00 di ammenda. Il Tribunale rileva anzitutto che l'azione disciplinare risulta esercitata il 5/07/2016, data dell'iniziale deferimento. Ritiene pertanto il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas": dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell'azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento. Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M.

Il Tribunale Federale territoriale,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: ai calciatori Alfonso Alfano, Sperandeo Domenico, D'auria Giuseppe, Esposito Francesco, Antonio Alfano: 4 (quattro) giornate effettive di squalifica ciascuno; al Sig. Cesarano Vincenzo (Presidente): 4 mesi di inibizione; al dirigente Silo Edgardo: 4 (quattro) mesi di inibizione; alla società ASD Scafatese Calcio 1922 l'ammenda di Euro 400,00 (quattrocento). Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli 05/09/2016

FASCICOLO N.420/15-16/PF

Proc. 23/1094 pf15-16 AA/ac – Collegio composto da: Avv. Gianluca De Vincentiis f.f. di Presidente; Avv. Michele Dulvi Corcione, Avv. Paolo Giella, Avv. Nicola Di Ronza, Avv. Raffaele Cangiano.

N. 420 – DEFERIMENTO DELLA POCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C . A CARICO DEL SIG. STAMPATI AMEDEO (ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ USD PALMESE) ART.1 BIS , COMMA 1 DEL C.G.S.; A CARICO DEL SIG. SOVIERO GIOVANNI (ALL'EPOCA DEO FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ USD PALMESE) ART, 1 BIS COMMA 5 DEL C.G.S.; A CARICO DELLA SOCIETÀ USD PALMESE EX ART. 4, COMMA 2 DEL C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale,preliminarmente, verifica la regolarità delle notificazioni.

Il Sig. Soviero afferma che si è trattato di una disattenzione e che se ne fosse avveduto per tempo avrebbe senz'altro evitato di inserire il ragazzo in formazione, nella gara del Campionato di Attività Mista Palmese – Real Maceratese del 7.4.2016.

La Procura Federale chiede per il Sig. Soviero Giovanni 60 gg di inibizione,per il calciatore Stampati Amedeo una giornata di squalifica, per la società Usd Palmese 1 punto di penalizzazione e 400,00 Euro di ammenda.

Il Tribunale Federale,visto il deferimento e visti gli atti depositati e preso atto che il dirigente della società all'audizione odierna ha confermato l'illecito oggetto di deferimento, attribuendo ad una disattenzione così provvede; P.Q.M., **il Tribunale Federale territoriale,**

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al Sig. Soviero Giovanni dirigente della Società Usd Palmese a gg 30 di inibizione; Stampati Amedeo, calciatore della Società Usd Palmese, ad una giornata di squalifica; alla società Usd Palmese 1 (uno) punto di penalizzazione da scontare nel Campionato 2016/2017, oltre ad euro 200,00 di ammenda.

FASCICOLO N.422/15-16/PF

Proc. 312/508 pf15-16 AA/vdb - Collegio composto da: dott. Gianluca De Vincentiis f.f. di Presidente, Avv. Michele Dulvi Corcione, Avv. Paolo Giella, Avv. Nicola Di Ronza, Avv. Raffaele Cangiano.

N. 422 – DEFERIMENTO DELLA POCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C . A CARICO DEL SIG. BIAGIO CERQUA (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD FC QUALIANO CALCIO) ART.1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S.; A CARICO DEL SIG. SIMONE ESPOSITO (ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ ASD FC QUALIANO CALCIO) ART. 1 BIS COMMI 1 E 5 DEL C.G.S.; A CARICO DEL SIG. BENEDETTO SBARAGLIA (ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ ASD FC QUALIANO CALCIO) ART. 1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S.; A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD FC QUALIANO CALCIO EX ART. 4 , COMMI 1 E 2 DEL C.G.S.

Il Tribunale Federale territoriale,preliminarmente, verifica la regolarità delle notificazioni.

Per la gara FC Qualiano – San Giorgio 1926 del 18/10/2015.

La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alla predetta gara del calciatore di parte sopra indicato, malgrado in quel momento non fosse tesserato. Contesta, altresì, la mancata sottoposizione del calciatore agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura amministrativa. Ha anche accertato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in distinta era regolarmente tesserato. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Sportivo Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. All'udienza di discussione (5.09.2016), i deferiti benché convocati non sono comparsi.

Il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore 3 gare di squalifica; per il Presidente ed il Dirigente 18 mesi di inibizione ciascuno e per la Società € 800,00 di ammenda. Il Tribunale rileva anzitutto che l'azione disciplinare risulta esercitata il 6/07/2016, data dell'iniziale deferimento.

Il deferimento della procura appare fondato e alcuna circostanza è stata confutata dai deferiti.

Ritiene pertanto il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati "*per tabulas*": dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell'azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento. Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore Simone Esposito: 3 (tre) giornate effettive di squalifica; al Sig. Biagio Cerqua (Presidente): 3 (tre) mesi di inibizione; al dirigente Benedetto Sbaraglia: 3 (tre) mesi di inibizione; alla società ASD FC Qualiano Calcio l'ammenda di Euro 400,00 (quattrocento). Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli 05/09/2016

FASCICOLO N.423/15-16/PF

Proc. 641/1308 pf15-16 AA/ac/cc - Collegio composto da: dott. Gianluca De Vincentiis f.f. di Presidente, Avv. Michele Dulvi Corcione, Avv. Paolo Giella, Avv. Nicola Di Ronza, Avv. Raffaele Cangiano.

N. 423 – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C . A CARICO DEL SIG. VECCIA MODESTO (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ AC VOLTURNIA BAI A e LATINA) ART.1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S.; A CARICO DEL SIG. ACHILLE FARAONE (ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ FC VOLTURNIA BAI A e LATINA) ART. 1BIS COMMA 1 e 5 DEL C.G.S.; A CARICO DEL SIG. RAFFAELE TEMPERATO (ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ FC VOLTURNIA BAI A e LATINA) ART. 1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S.; A CARICO DELLA SOCIETÀ FC VOLTURNIA BAI A E LATINA EX ART. 4 , COMMI 1 e 2 DEL C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, verifica la regolarità delle notificazioni.

Per la gara Apollosa – Fc Volturnia Baia e Latina del 03/05/2015.

La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alla predetta gara del calciatore di parte sopra indicato, malgrado in quel momento non fosse tesserato. Contesta, altresì, la mancata sottoposizione del calciatore agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura amministrativa. Ha anche accertato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in distinta era regolarmente tesserato .Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Sportivo Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. All'udienza di discussione (5.09.2016), i deferiti benché convocati non sono comparsi. il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore 6 gare di squalifica; per il presidente ed il dirigente 1 anno e 6 mesi di inibizione ciascuno e per la società 1 punto di penalizzazione ed € 800,00 di ammenda. Il Tribunale rileva anzitutto che l'azione disciplinare risulta esercitata il 13/07/2016, data dell'iniziale deferimento.

Ritiene pertanto il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati "*per tabulas*": dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell'azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento. Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M.

Il Tribunale Federale territoriale,

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore Achille Faraone: 3 (tre) giornate effettive di squalifica; al Sig. Modesto Veccia (Presidente): 3 (tre) mesi di inibizione; al dirigente Temperato Raffaele: 3 (tre) mesi di inibizione; alla società AC Volturnia Baia e Latina l'ammenda di Euro 400,00 (quattrocento). Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli 05/09/2016

FASCICOLO N.424/15-16/PF

Proc. 700/1211 pf15-16 AA/ac/cf - Collegio composto da: f. dott. Gianluca De Vincentiis f. di Presidente, Avv. Michele Dulvi Corcione, Avv. Paolo Giella, Avv. Nicola Di Ronza, Avv. Raffaele Cangiano.

N. 424 – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C . A CARICO DEL SIG. DI GIACOMO EMILIO (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ USD RUFOLI) ART.1 BIS, COMMI 1 E 5 DEL C.G.S.; A CARICO DEL SIG. NAPPI LUIGI (ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ USD RUFOLI) ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 DEL C.G.S.; A CARICO DELLA SOCIETÀ USD RUFOLI EX ART. 4 , COMMI 1 E 2 DEL C.G.S.

Il Tribunale Federale territoriale, preliminarmente, verifica la regolarità delle notificazioni.

La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alle gare, del calciatore di parte sopra indicato, malgrado in quel momento non fosse tesserato. Contesta, altresì, la mancata sottoposizione del calciatore agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura amministrativa. Ha anche accertato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in distinta era regolarmente tesserato .Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti a questo Tribunale Sportivo Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. All'udienza di discussione (5.09.2016), i deferiti benché convocati non sono comparsi.

Il Rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore 6 gare di squalifica; per il presidente e dirigente 1 anno e 6 mesi di inibizione ciascuno e per la società 1 punto di penalizzazione ed € 800,00 di ammenda. Il Tribunale rileva anzitutto che l'azione disciplinare risulta esercitata il 15/07/2016, data dell'iniziale deferimento. Ritiene pertanto il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas": dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell'azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento. Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M.

Il Tribunale Federale territoriale,

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore Nappi Luigi: 3 (tre) giornate effettive di squalifica; al Sig. Di Giacomo Emilio (Presidente e dirigente accompagnatore): 3 (tre) mesi di inibizione; alla società USD Rufoli l'ammenda di Euro 400,00 (quattrocento). Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito. Così deciso in Napoli 05/09/2016

RIUNIONE DEL 12 SETTEMBRE 2016

Fascicolo n. 368/15-16/pf

Componenti: Avv. Arturo Frojo (Presidente); Avv. Eugenio Russo (Vice Presidente); Avv. Francesco Mottola ; Avv. Marino Iannone ; Avv. Nicola Di Ronza; Avv. Ivan Simeone ; Avv. Raffaele Cangiano; Avv. Stefano Selvaggi; Avv. Marco Sepe ; Avv. Vincenzo Pecorella ; Avv. Roberto Arcella

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C.

A carico:

- a) De Simone Luigi, Presidente della società Virtus Sant'Anastasia, per violazione dell'art. 1 bis comma 1 e 5 del C.G.S. in relazione agli art. 10 comma 2 del C.G.S., 39 del N.O.I.F. e 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F.**
- b) De Martino Vincenzo, calciatore della società Virtus Sant'Anastasia, per violazione dell'art. 1 bis commi 1 e 5 del C.G.S. in relazione agli art. 10 comma 2 del C.G.S., 39 del N.O.I.F. e 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F.**
- c) Giuliano Mario ,dirigente della società Virtus Sant'Anastasia, per violazione dell'art. 1 bis commi 1 e 5 del C.G.S. in relazione agli art. 10 comma 2 del C.G.S., 39 del N.O.I.F. e 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F.**

Questo Tribunale procedeva a convocare per la data odierna i soggetti deferiti (come si evince dalla comunicazione agli atti). Nel corso della riunione odierna compariva il presidente della società De Simone Luigi il quale deposita la seguente documentazione che era stata già trasmessa alla Procura Federale e precisamente: 1) richiesta di tesseramento del calciatore De Martino Vincenzo; 2) Tabulato della società Virtus Sant'Anastasia dal quale risulta che il predetto calciatore matricola 4308486 è stato tesserato dal 23/09/2014; 3) certificato medico d'idoneità del calciatore De Martino Vincenzo emesso in data 20/10/2014. Inoltre nel corso dell'audizione il Presidente della società precisava che nella Virtus Sant'Anastasia non ha mai militato altro calciatore a nome De Martino Vincenzo. Per tale motivo, la Procura Federale dopo aver esaminato la documentazione prodotta dal Presidente della società constatava che effettivamente il calciatore deferito risultava invece regolarmente tesserato per la società Virtus Sant'Anastasia e per tempo dal 23/09/2014 con numero di matricola 4308486 e di conseguenza chiedeva di non doversi procedere. Il Tribunale Federale Territoriale visti gli atti ufficiali, esaminata la documentazione versata in atti unitamente agli atti prodotti dal Presidente della società Virtus Sant'Anastasia nel corso della riunione odierna rileva che la Procura Federale ha erroneamente deferito il calciatore De Martino Vincenzo risultando lo stesso regolarmente tesserato per la società con matricola n. 4308486 dal 23/09/2016 e pertanto, PQM

Il Tribunale Sportivo territoriale per la Campania

DELIBERA

Di non doversi procedere nei confronti dei soggetti deferiti risultando palese la regolarità del tesseramento del calciatore De Martino Vincenzo. Così deciso in Napoli il 12 settembre 2016

Fascicolo n. 412/15-16/pf

Componenti: Avv. Arturo Frojo (Presidente); componenti: Avv. Eugenio Russo; Avv. Roberto Arcella; Avv. Ivan Simenoe ; Avv. Marino Iannone; Avv. Marco Sepe; Dott. Gianluca De Vincentiis .

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C.

A carico:

a) Del calciatore (minorenne) Delli Curti Raffaele, per violazione dell'Art. 1 comma 1 e 5 in relazione all' Art. 39 e 43 del N.O.I.F. , per le gare :

- Teverola 1997 / Recale 2002 Camorani del 29/11/2014**
- Olimpia Sant'Arpino / Recale 2002 Camorani del 20/12/2004**
- Recale 2002/ Oasi Givani Carinola del 04/00/2015**
- Recale 2002 Camorani / Olimpia Sant'Arpino**

La Procura Federale ha contestato al prevenuti calciatore minorenne Delli Curti Raffaele la partecipazione alle gare epigrafe malgrado non fosse tesserato. Il Presidente e la società Recale 2002 Camorani si sono avvalse dell' Art. 32 sexies del C.G.S. Ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo, ha deferito il solo calciatore dinanzi a questo Tribunale. Che fissava l'odierna riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine al deferito per il deposito di memorie difensive.

Il deferito non ha fatto pervenire memorie né è comparso all'udienza del 12/09/2016 benchè regolarmente avvisato.

La Procura Federale ha concluso per la declaratoria di responsabilità e richiedeva 12 gare di squalifica.

Ritiene il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati "*per tabulas*", dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell'azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento.

Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere il deferito Delli Curti Raffaele responsabile delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare la squalifica per 4 giornate di gara.

Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli il 12/09/2016

Fascicolo n. 432/15-16/pf

Componenti: Avv. Arturo Frojo (Presidente); componenti: Avv. Eugenio Russo; Avv. Roberto Arcella; Avv. Ivan Simeone avv. Marino Iannone; Avv. Marco Sepe; Dott. Gianluca De Vincentiis .

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C.

A carico di:

Sig. Rozza Pietropaolo, Presidente U.S.D. G. Carotenuto; I calciatori: Antonio Acierno e Vincenzo Savino, per aver gli stessi disputato, in posizione irregolare la gara:

U.S.D. G. Carotenuto / Solofra del 25/10/2015

La Procura Federale ha rilevato che le parti in epigrafe indicati sono stati impiegati nella gara su indicata dalla società U.S.D. G. Carotenuto, malgrado non fossero tesserati.

Ha anche rilevato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale (allo stato non identificabile dall'esame della distinta di gara) con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in essa erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Pietropaolo Rozza l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva.

Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati.

Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive.

La Soc. U.S.D. G. Carotenuto ed il suo Presidente Sig. Pietropaolo Rozza non facevano pervenire memorie difensive

Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna del 12/09/2016.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per i calciatori Antonio Acierno e Vincenzo Savino (6) giornate di squalifica per il primo e di (3) giornate di squalifica per il secondo, per il Presidente Rozza Pietropaolo la sanzione di anni 1 mesi 6 di inibizione, e per la società U.S.D. G. Carotenuto la penalizzazione di punti 1 (UNO) in classifica ed € 800,00 di ammenda.

Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta non risulta che i calciatori in epigrafe fossero tesserati per la soc. U.S.D. G. Carotenuto alla data della gara.

Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato.

Nel caso di specie va considerato che i calciatori Antonio Acierno e Vincenzo Savino sono stati impegnati in gara, senza essere tesserati, con grave nocimento della regolarità della stessa.

Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa

Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Sportivo territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare ai calciatori Antonio Acierno e Vincenzo Savino la squalifica per (3) giornate di gara ciascuno, al Presidente Rozza Pietropaolo l'inibizione per mesi (8) ed alla società U.S.D. G. Carotenuto l'ammenda di € 200,00 ed un (1) punto di penalizzazione.

Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli il 12/09/2016

Fascicolo n. 430/15-16/pf

Componenti: Avv. Arturo Frojo (Presidente); componenti: Avv. Eugenio Russo; Avv. Roberto Arcella; Avv. Marino Iannone; Avv. Marco Sepe; Dott. Gianluca De Vincentiis .

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C.

A carico di:

Sig. Volpe Luigi, Presidente A.S.D. Rutino Sport; il calciatore Dridi Hamza per aver disputato, in posizione irregolare la gara, Sicignano / A.S.D. Rutino Sport del 31/10/13; Sig. Mautone Vincenzo dirigente della società A.S.D. Rutino Sport; e la società A.S.D. Rutino Sport.

La Procura Federale ha rilevato che le parti in epigrafe indicati sono stati impiegati nella gara su indicata dalla società A.S.D. Rutino Sport, malgrado non fossero tesserati.

Ha anche rilevato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Mautone Vincenzo con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Volpe Luigi l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva.

Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati.

Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive.

La Soc. A.S.D. Rutino Sport ed il suo Presidente Sig. Volpe Luigi non facevano pervenire memorie difensive

Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna del 12/09/2016.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore Dridi Hamza (3) giornate di squalifica, per il dirigente Sig. Mautone Vincenzo anni uno (1) mesi (6), per il Presidente Volpe Luigi la sanzione di anni 1 mesi 6 di inibizione, e per la società A.S.D. Rutino Sport la penalizzazione di punti 1 (UNO) in classifica ed € 800,00 di ammenda.

Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “*per tabulas*” dacché dall’istruttoria svolta non risulta che i calciatori in epigrafe fossero tesserati per la soc. A.S.D. Rutino Sport alla data della gara.

Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato.

Nel caso di specie va considerato che il calciatore Dridi Hamza è stato impegnato in gara, senza essere tesserati, con grave nocimento della regolarità della stessa.

Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa

Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Sportivo territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al calciatore Dridi Hamza la squalifica per (3) giornate di gara, al dirigente Sig. Mautone Vincenzo l’inibizione per mesi (8), al Presidente Volpe Luigi l’inibizione per mesi (8) ed alla società A.S.D. Rutino Sport l’ammenda di € 200,00 .

Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli il 12/09/2016

Fascicolo n. 358/15-16/pf

Componenti: Avv. Arturo Frojo (Presidente); Avv. Eugenio Russo; Avv. Roberto Arcella; Avv. Marino Iannone; Avv. Marco Sepe; Dott. Gianluca De Vincentiis .

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C.

A carico di:

Del calciatore Petolocchio Matteo; della società A.S.D. Futsal Claravi.

Per le gare:

Caggianese – A.S.D. Futsal Claravi del 26/09/2015

Futsal Rota – A.S.D. Futsal Claravi del 7/10/2015

Per la violazione dell’Art. 1 bis in relazione all’ Art. 22,commi 3 e 6 ed a titolo di responsabilità oggettiva la società ex art. 4,comma 2 del C.G.S., per i comportamenti del calciatore di cui sopra.

La Procura Federale ha contestato al prevenuto calciatore minorenni Petolocchio Matteo la partecipazione alle gare epigrafe malgrado fosse sottoposto a squalifica, come da c.u. 23 del 25/09/2014. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo, per cui ha deferito il medesimo a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile direttamente ed oggettivamente del comportamento dei proprio tesserati. Il tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive.

I deferiti non hanno fatto pervenire memorie né è comparso all’udienza del 12/09/2016 benchè regolarmente avvisato.

La Procura Federale ha concluso per la declaratoria di responsabilità per tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per Petolicchio Matteo (1) giornata di squalifica e per la società Futsal Claravi (1) un punto di penalizzazione ed euro 500,00 di ammenda.

Ritiene il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati “*per tabulas*”,dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell’azione disciplinare negli esatti termini di cui nel prosieguo

Dal comunicato n. 23 del 25/09/2014 risulta infatti che il calciatore incolpato fu squalificato per una giornata effettiva in relazione alla gara di Coppa Italia Calcio a 5 del 17/9/2014 e che la prima gara successivamente disputata è la prima delle due in epigrafe indicate, vale a dire quella del 26/9/2015; l’illecito disciplinare non sussiste quindi, evidentemente, in relazione alla gara del 7/10/2015.

Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Sportivo territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte alla gara del 26/9/2015 e di applicare al calciatore Petolicchio Matteo 1 gara di squalifica ed alla società 1 punto di penalizzazione ed euro 100,00 di ammenda.

**Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Napoli il 12/09/2016**

Fascicolo n. 428/15-16/pf

Componenti: Avv. Arturo Frojo (Presidente); Avv. Eugenio Russo; Avv. Roberto Arcella; Avv. Marino Iannone; Avv. Marco Sepe; Dott. Gianluca De Vincentiis.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

**Sig. Iervolino Salvatore, Presidente, nonché dirigente accompagnatore dell'ASIA A.S.D.;
la calciatrice: Boccia Melissa per avere la stessa disputato, in posizione irregolare la gara Centro Ester / ASIA A.S.D. del 1.1.2015.
Società ASIA A.S.D..**

Procura Federale ha rilevato che la parte in epigrafe indicata è stata impiegata nella gara su indicata dalla società ASIA A.S.D., malgrado non fosse tesserata.

Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui sopra era stata sottoscritta dal Presidente - dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Iervolino Salvatore con la prescritta dichiarazione che la calciatrice indicata nella gara era regolarmente tesserata ed ha conseguentemente contestato a carico del predetto accompagnatore e Presidente Sig. Iervolino Salvatore l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione della giovane calciatrice ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva.

Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati.

Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive.

I deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive né sono comparsi all'udienza del 12/9/2016 benchè regolarmente avvisati.

La Procura Federale ha concluso per la declaratoria di responsabilità per tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per Boccia Melissa (calciatore) 6 gare di squalifica; per il Presidente e dirigente 1 anno e mesi 9 di inibizione e per la società 1 punto di penalizzazione ed Euro 800,00 di ammenda.

Ritiene il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas", dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell'azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento.

Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Sportivo territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al calciatore Boccia Melissa 3 gara di squalifica; per il Presidente e dirigente Iervolino Salvatore mesi 8 di inibizione e per la società 1 punto di penalizzazione ed euro 200,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli il 12/09/2016

Fascicolo n. 431/15-16/pf

Componenti: Avv. Arturo Frojo (Presidente); Avv. Eugenio Russo; Avv. Roberto Arcella; Avv. Marino Iannone; Avv. Marco Sepe .

Proc. 8920/484pf 15-16 AA/ac – del 29.02.2016

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

**Sig. Loris Lo Conte, Presidente A.S.D. GRUPPO AMATORIALE PALAZZISI;
il calciatore: Aldo Dodaj (per avere lo stesso disputato, in posizione irregolare la gara Virtus S.Nazzaro / Gruppo Amatoriale Palazzisi del 25.10.2015;
il sig. Antonio Lo Conte, dirigente accompagnatore della società G.Amatoriale Palazzisi;
Società A.S.D. GRUPPO AMATORIALE PALAZZISI.**

Gara: Asd Virtus San Nazzaro 1987 7 Asd Gruppo Amatoriale Palazzisi del 25/10/2015 (Coppa Campania c5)

La Procura Federale contesta ai prevenuti la partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore sopra indicato, malgrado non fosse tesserato. Contesta altresì la mancata sottoposizione del calciatore agli accertamenti sanitari e la mancanza di copertura assicurativa.

Ha anche rilevato che la distinta della gara di cui sopra è stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Lo Conte Antonio con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa erano regolarmente tesserato.

Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati.

Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive.

I deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive. All'udienza di discussione del 12/9/2016 è comparso il solo Lo Conte Antonio, protestando la buona fede sua e degli altri incolpati.

La Procura Federale ha concluso per la declaratoria di responsabilità per tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore Aldo Dodai 3 gare di squalifica; per il Presidente Lo Conte Loris e il dirigente Lo Conte Antonio 1 anno e mesi 6 di inibizione ciascuno e per la società 1 punto di penalizzazione ed Euro 800,00 di ammenda.

Ritiene il Tribunale che i fatti oggetto del deferimento siano provati "*per tabulas*", dagli atti emerge infatti la totale fondatezza dell'azione disciplinare negli esatti termini di cui al deferimento.

Le sanzioni vanno fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Sportivo territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al calciatore Aldo Dodai 3 gare di squalifica; per il Presidente Lo Conte Loris e il dirigente Lo Conte Antonio mesi 8 di inibizione e per la società 1 punto di penalizzazione ed euro 200,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli il 12/09/2016

Fascicolo n. 408/15-16/pf

Componenti: Avv. Francesco Mottola f.f. (Presidente); Avv. Vincenzo Pecorella; Avv. Nicola Di Rienzo; Avv. Raffaele Cangiano; Avv. Stefano Selvaggi .

Proc. 15391/1169pf 15-16 AA/ac/cc – del 23.06.2016

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Viceconte Giuseppe, Presidente A.S.D. Team Junior Vesuvio;

I calciatori: De Simone Emanuel, Hasani Edoardo (per avere gli stessi disputato, in posizione irregolare le gare di cui al deferimento.

Sig. Onzaca Carlo e De Vita Domenico, Dirigenti Accompagnatori A.S.D. ASD Team Junior Vesuvio;

Società A.S.D. Team Junior Vesuvio.

La Procura Federale ha rilevato che le parti in epigrafe indicati sono stati impiegati nelle gare su indicate dalla società ASD Team Junior Vesuvio, malgrado non fossero tesserati.

Ha anche rilevato che le distinte di gara di cui sopra erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiale Sigg. Onzaca Carlo e De Vita Domenico con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati nelle gare erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico dei predetti accompagnatori e del Presidente Sig. Viceconte Giuseppe l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva.

Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati.

Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive.

La Società A.S.D. Team Junior Vesuvio ed il suo presidente Sig. Viceconte Giuseppe non facevano pervenire memorie difensive, così come gli altri deferiti.

Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna del 12/09/2016.

Tutti i deferiti sono assenti.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per i calciatori De Simone Manuel e Hasani Edoardo (3) giornate di squalifica ciascuno, per i dirigenti Onzaca Carlo e De Vita Domenico anni (1) mesi 6 di inibizione, per il Presidente Viceconte Giuseppe la sanzione di anni uno (1) mesi 6 di inibizione, e per la società A.S.D. Team Junior Vesuvio la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 1.000,00 di ammenda.

Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta non risulta che i calciatori in epigrafe fossero tesserati per la soc. A.S.D. Team Junior Vesuvio alla data della gara.

Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato.

Nel caso di specie va considerato che i calciatori De Simone Manuel e Hasani Edoardo sono stati impegnati in gara, senza essere tesserati, con grave nocumento della regolarità della stessa.

Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non era stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era/erano coperti da polizza assicurativa

Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Sportivo territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare ai calciatori De Simone Manuel e Hasani Edoardo 3 gare di squalifica ciascuno; per il Presidente Viceconte Giuseppe e i dirigenti Onzaca Carlo e De Vita Domenico mesi 14 di inibizione e per la società A.S.D. Team Junior Vesuvio euro 700,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli il 12/09/2016

Fascicolo n. 427/15-16/pf

Componenti: Avv. Arturo Frojo (Presidente); Avv. Eugenio Russo; Avv. Roberto Arcella; Avv. Marino Iannone; Avv. Marco Sepe.

Proc. 9629/558pf 15-16 AA/us – del 16.03.2016

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Gerardo Palmentieri, Presidente Pol. REAL PONTECAGNANO.;

il calciatore: Vincenzo De Rosa (per avere lo stesso disputato, in posizione irregolare la gara Picciola / Real pontecagnano del 26.10.2015;

il sig, Aldo Raimondi, dirigente accompagnatore Real Pontecagnano Faiano;

Società A.S.D. Real Pontecagnano Faiano.

La Procura Federale ha rilevato che la parte in epigrafe indicata è stato impiegato nella gara su indicata dalla società A.S.D. Real Pontecagnano Faiano, malgrado non fosse tesserato.

Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui sopra era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Aldo Raimondi e del Presidente sig. Gerardo Palmentieri con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato nella gara era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del predetto dirigente accompagnatore e del Presidente Gerardo Palmentieri l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva.

Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati.

Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive.

La Società A.S.D. Real Pontecagnano Faiano ed il suo presidente Sig. Gerardo Palmentieri non facevano pervenire memorie difensive.

Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna del 12/09/2016.

Tutti i deferiti sono assenti.

il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore De Rosa Vincenzo (3) giornate di squalifica, per il dirigente Raimondi Aldo anni (1) mesi 6 di inibizione, per il Presidente Palmentieri Gerardo la sanzione di anni uno (1) mesi 6 di inibizione, e per la società A.S.D. Real Pontecagnano Faiano la penalizzazione di punti 1 (UNO) in classifica ed € 800,00 di ammenda.

Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta non risulta che il calciatore in epigrafe fossero tesserati per la soc. A.S.D. Real Pontecagnano Faiano alla data della gara.

Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato.

Nel caso di specie va considerato che il calciatore De Rosa Vincenzo è stato impegnato in gara, senza essere tesserati, con grave nocimento della regolarità della stessa.

Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non era stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa

Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Sportivo territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al calciatore De Rosa Vincenzo 3 gare di squalifica; per il Presidente Palmentieri Gerardo e il dirigente Raimondi Aldo mesi 8 di inibizione ciascuno e per la società A.S.D. Real Pontecagnano Faiano euro 200,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli il 12/09/2016

Fascicolo n. 435/15-16/pf

Componenti: Avv. Francesco Mottola f.f. (Presidente); Avv. Vincenzo Pecorella; Avv. Nicola Di Rienzo; Avv. Raffaele Cangiano; Avv. Stefano Selvaggi.

Proc. 8938/569pf 15-16 AA/mg – del 1.03.2016 Cat.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Migliorato Giuseppe, Presidente Mep Calcio srl;

il calciatore: Riccio Mattia (per avere lo stesso disputato, in posizione irregolare la gara Mep Calcio srl / Pro Calcio Napoli del 18.10.2015;

il sig. Claudio Cardinali, dirigente accompagnatore della società MEP CALCIO SRL;

Società Mep Calcio srl.

La Procura Federale ha rilevato che la parte in epigrafe indicata è stato impiegato nella gara su indicata dalla società Mep Calcio srl, malgrado non fosse tesserato.

Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui sopra era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Claudio Cardinali con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato nella gara era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del predetto dirigente accompagnatore e del Presidente Migliorato Giuseppe l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva.

Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati.

Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive.

La Società Mep Calcio srl ed il suo presidente Sig. Migliorato Giuseppe non facevano pervenire memorie difensive.

Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna del 12/09/2016.

Tutti i deferiti sono assenti e non hanno fatto pervenire memorie difensive.

il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il calciatore Riccio Mattia (1) giornata di squalifica , per il dirigente Cardinali Claudio anni (1) mesi 6 di inibizione, per il Presidente Migliorato Giuseppe la sanzione di anni uno (1) mesi 6 di inibizione, e per la società Mep Calcio srl la penalizzazione di punti 1 (UNO) in classifica ed € 800,00 di ammenda.

Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “*per tabulas*” dacché dall’istruttoria svolta non risulta che il calciatore in epigrafe fossero tesserati per la soc. Mep Calcio srl alla data della gara.

Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato.

Nel caso di specie va considerato che il calciatore Riccio Mattia è stato impegnato in gara, senza essere tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa.

Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non era stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa

Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Sportivo territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare al calciatore Riccio Mattia 1 gara di squalifica; per il Presidente Migliorato Giuseppe e il dirigente Vardinali Claudio mesi 8 di inibizione ciascuna e per la società Mep Calcio srl euro 200,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli il 12/09/2016

Fascicolo n. 438/15-16/pf

Componenti: Avv. Francesco Mottola f.f. (Presidente); Avv. Vincenzo Pecorella; Avv. Nicola Di Rienzo; Avv. Raffaele Cangiano; Avv. Stefano Selvaggi.

Proc. 9181/505pf 15-16 AA/dl – del 7.03.2016

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Sorvillo Francesco, Presidente e dirigente accompagnatore A.S.D. UNITED PORTICI;

I calciatori: Imperato Pasquale e Palmieri Ferdinando (per avere gli stessi disputato, in posizione irregolare nella gara A.s.d. United Portici / Spaccanapoli Sporting del 24.10.2015;

Società A.S.D. UNITED PORTICI.

La Procura Federale ha rilevato che la parte in epigrafe indicata è stato impiegato nella gara su indicata dalla società A.s.d. United Portici, malgrado non fosse tesserato.

Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui sopra era stata sottoscritta dal Presidente-dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Sorvillo Francesco con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati nella gara era regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del predetto dirigente accompagnatore ufficiale e Presidente Sorvillo Francesco l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva.

Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati.

Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive.

La Società A.s.d. United Portici ed il suo presidente Sig. Sorvillo Francesco non facevano pervenire memorie difensive.

Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna del 12/09/2016.

Tutti i deferiti sono assenti e non hanno fatto pervenire memorie difensive.

il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per i calciatori Ferdinando Palmieri e Pasquale Imperato (3) giornate di squalifica ciascuno, per il Presidente Francesco Sorvillo la sanzione di anni uno (1) mesi 6 di inibizione, e per la società A.s.d. United Portici la penalizzazione di punti 1 (UNO) in classifica ed € 800,00 di ammenda.

Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “*per tabulas*” dacché dall’istruttoria svolta non risulta che il calciatore in epigrafe fossero tesserati per la soc. A.s.d. United Portici alla data della gara.

Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato.

Nel caso di specie va considerato che i calciatori Ferdinando Palmieri e Pasquale Imperato sono stati impegnati in gara, senza essere tesserati, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non era stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Sportivo territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare i calciatori Ferdinando Palmieri e Pasquale Imperato 3 gare di squalifica ciascuno; per il Presidente Sorvillo Francesco mesi 10 di inibizione e per la società A.s.d. United Portici euro 400,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli il 12/09/2016

Fascicolo n. 433/15-16/pf

Componenti: Avv. Francesco Mottola f.f. (Presidente); Avv. Vincenzo Pecorella; Avv. Nicola Di Rienzo; Avv. Raffaele Cangiano; Avv. Stefano Selvaggi.

Proc. 8931/486pf 15-16 AA/ac – del 29.02.2016 Cat Reg. Attività mista

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Michele Radicella, Presidente A.S.D. Fulgor Sangiorgio;

I calciatori: Antonello Immobile e Aniello Di Cristo (per avere gli stessi disputato, in posizione irregolare le gare di cui al deferimento.

Sig. Ciro Radicella e Vito Sasso, Dirigenti Accompagnatori A.S.D. Fulgor S.Giorgio;

Società A.S.D. Fulgor Sangiorgio.

La Procura Federale ha rilevato che la parte in epigrafe indicata è stato impiegato nella gara su indicata dalla società A.S.D. Fulgor Sangiorgio, malgrado non fosse tesserato.

Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui sopra erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiali Sig. Ciro Radicella e Vito Sasso con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati nella gara erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del predetto dirigente accompagnatore ufficiale e Presidente Michele Radicella l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva.

Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati.

Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive.

La Società A.S.D. Fulgor Sangiorgio ed il suo presidente Sig. Michele Radicella non facevano pervenire memorie difensive, escluso il Sig. Ciro Radicella dirigente accompagnatore (nota Fax del 9/9/2016 dell'Avv. Roberta Salvini

Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna del 12/09/2016.

Tutti i deferiti sono assenti e non hanno fatto pervenire memorie difensive.

il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per i calciatori Di Cristo

Aniello e Antonello Immobile (9) giornate di squalifica ciascuno, per i dirigenti Ciro Radicella e Vito Sasso anni uno (1) e mesi 6 di inibizione, per il Presidente Michele Radicella la sanzione di anni uno (1) mesi 6 di inibizione, e per la società A.S.D. Fulgor Sangiorgio la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 1.000,00 di ammenda.

Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta non risulta che il calciatore in epigrafe fossero tesserati per la soc. A.S.D. Fulgor Sangiorgio alla data della gara.

Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato.

Nel caso di specie va considerato che i calciatori Di Cristo Aniello e Antonello Immobile sono stati impegnati in gara, senza essere tesserati, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non era stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Sportivo territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare i calciatori Di Cristo Aniello e Antonello Immobile 5 gare di squalifica ciascuno; per i dirigenti Sasso Vito e Ciro Radicella inibizione per mesi 16, al Presidente Radicella Michele mesi 16 di inibizione e per la società A.S.D. Fulgor Sangiorgio euro 700,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli il 12/09/2016

Fascicolo n. 434/15-16/pf

Componenti: Avv. Francesco Mottola f.f. (Presidente); Avv. Vincenzo Pecorella; Avv. Nicola Di Rienzo; Avv. Raffaele Cangiano; Avv. Stefano Selvaggi.

Proc. 8934/494pf 15-16 AA/ac – del 25.02.2016 Cat. Giovanissimi Provinciali 15/16

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Felice Foglia, Presidente A.S.D. Foglia Club;

I calciatori: Paolo Basile e Vito Trinchese (per avere gli stessi disputato, in posizione irregolare le gare di cui al deferimento.

Sig. Giuseppe Corrado, Dirigente Accompagnatore A.S.D. Foglia Club;

Società A.S.D. FOGLIA CLUB..

Procura Federale ha rilevato che la parte in epigrafe indicata è stato impiegato nella gara su indicata dalla società A.S.D. Foglia Club, malgrado non fosse tesserato.

Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui sopra erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Giuseppe Corrado con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati nella gara erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del predetto dirigente accompagnatore ufficiale e Presidente Felice Foglia l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva.

Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati.

Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive.

La Società A.S.D. Foglia Club ed il suo presidente Sig. Felice Foglia non facevano pervenire memorie difensive.

Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna del 12/09/2016.

Tutti i deferiti sono assenti.

il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per i calciatori Paolo Basile e Vito Trinchese (3) giornate di squalifica ciascuno, per il dirigente Corrado Giusepp anni uno (1) e mesi 6 di inibizione, per il Presidente Foglia Felice la sanzione di anni uno (1) mesi 6 di inibizione, e per la società A.S.D. Foglia Club la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 800,00 di ammenda.

Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta non risulta che il calciatore in epigrafe fossero tesserati per la soc. A.S.D. Foglia Club alla data della gara.

Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato.

Nel caso di specie va considerato che i calciatori Paolo Basile e Vito Trinchese sono stati impegnati in gara, senza essere tesserati, con grave nocumento della regolarità della stessa.

Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non era stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa

Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Sportivo territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare i calciatori Paolo Basile e Vito Trinchese 3 gare di squalifica ciascuno; per il dirigente Corrado Giuseppe l'inibizione per mesi 10, al Presidente Foglia Felice mesi 10 di inibizione e per la società A.S.D. Foglia Club euro 400,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli il 12/09/2016

Le ammende irrogate con il presente Comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 22 settembre 2016.

Publicato in NAPOLI, affisso all'albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet il 15 settembre 2016.

**Il Segretario
Marco Cilio**

**Il Commissario Straordinario
Cosimo Sibia**